

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

279^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI,
indi del vice presidente ROGNONI
e del vice presidente PINTO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	(1746) <i>CAMPUS e NISTICÒ. - Nuove norme in materia di concorsi universitari</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	(1824) <i>SERRA. - Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria</i>
DISEGNI DI LEGGE		(1842) <i>BATTAGLIA e PEDRIZZI. - Norme in materia di reclutamento dei professori universitari</i>
Seguito della discussione:		(1859) <i>SURIAN. - Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia:</i>
(1629) <i>Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria</i>		PRESIDENTE
(331) <i>MARTELLI ed altri. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari</i>	 Pag. 4 e passim
(821) <i>Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori</i>		SALVINI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(1656) <i>LA LOGGIA e GRIPPALDI. - Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori</i>	 4 e passim
		PASQUINO (Progr. Feder.)
	 9 e passim
		* ZECCHINO (PPI), f.f. relatore
	 9 e passim
		* SERRA (Lega Nord)
	 10 e passim
		* MERIGLIANO (Forza Italia)
	 10 e passim
		PERLINGIERI (CDU)
	 10, 21, 43

BINAGHI (Misto)	Pag. 11, 35	* SERRA (Lega Nord)	Pag. 63, 65
BRIENZA (CCD)	11	CAMPUS (Forza Italia)	63
ALBERICI (Progr. Feder.)	11 e passim	MANIERI (Labur. Soc. Progr.)	63
BEVILACQUA (AN)	12 e passim	* PASSIGLI (Sin. Dem.)	64
FRIGERIO (Lega Nord)	12	* DI MAIO (Progr.-Verdi-La Rete)	64
* CUFFARO (Rifond. Com.-Progr.)	13 e passim	MASULLO (Progr. Feder.)	65
MASULLO (Progr. Feder.)	16, 39	* CUFFARO (Rifond. Com.-Progr.)	66
* PASSIGLI (Sin. Dem.)	19 e passim	D'ALI (Forza Italia)	67
CAMPUS (Forza Italia)	19, 35		
FERRARI Karl (Misto-SVP)	21	PER UNA PRECISAZIONE RELATIVA	
VEVANTE SCIOLETTI (AN)	36	ALLA SEDUTA POMERIDIANA DI IERI	
PRESTI (AN)	36	PRESIDENTE	67
BATTAGLIA (AN)	36	BACCARINI (PPI)	68
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AI			
SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO			
COMMA, DELLA COSTITUZIONE			
		ALLEGATO	
Discussione del Doc. IV, n. 2-R			
Approvazione delle conclusioni della		PRECISAZIONE DEL SENATORE BACCA-	
Giunta delle elezioni e delle immunità		RINI RELATIVA ALLA SEDUTA POME-	
parlamentari:		RIDIANA DI IERI	69
GARATTI (Forza Italia), relatore	47, 57	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE	
LUBRANO DI RICCO (Progr.-Verdi-La Rete) ..	50	NEL CORSO DELLA SEDUTA	70
FABRIS Giovanni (Lega Nord)	52		
BERTONI (Progr. Feder.)	53	DISEGNI DI LEGGE	
MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.)	56	Annunzio di presentazione	79
* BRIGANDI (Lega Nord)	57	Apposizione di nuove firme	79
* MISSERVILLE (AN)	58	Assegnazione	79
* SALVI (Progr. Feder.)	60	Approvazione da parte di Commissioni	
SCOPELLITI (Forza Italia)	60	permanenti	79
MANCINO (PPI)	61		
Votazione a scrutinio segreto	61	INCHIESTE PARLAMENTARI	
		Apposizione di nuove firme	80
DISEGNI DI LEGGE			
Ripresa della discussione dei disegni di			
legge nn. 1629, 331, 821, 1656, 1746,			
1824, 1842, 1859:			
PRESIDENTE	62 e passim		
* BINAGHI (Misto)	62		

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

GEI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bobbio, Bucciarelli, Cappelli, Carella, Corasaniti, Corrao, Favilla, Modolo, Pellegrino, Pietra Lenzi, Podestà, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Serra e Sperroni, a Zurigo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

SERRA. Signor Presidente, comunico alla Presidenza che ho rinunciato alla missione.

PRESIDENTE. Senatore Serra, la Presidenza ne prende atto.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1629) Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

(331) MARTELLI ed altri. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(821) Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori

(1656) LA LOGGIA e GRIPPALDI. - Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori

(1746) CAMPUS e NISTICÒ. - Nuove norme in materia di concorsi universitari

(1824) SERRA. - Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

(1842) BATTAGLIA e PEDRIZZI. - Norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1859) SURIAN. - Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1629, 331, 821, 1656, 1746, 1824, 1842 e 1859. Onorevoli colleghi, ricordo che nel corso della seduta antimeridiana del 13 dicembre si è conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la replica del relatore.

Ha pertanto facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SALVINI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la riforma dei concorsi universitari - anche da me fortemente sostenuta per facilitare la selezione dei migliori in modo più trasparente - perviene alla fase finale dell'approvazione nel testo licenziato dalla 7ª Commissione, dopo un lavoro difficoltoso e impegnativo, con il valido apporto di tutte le sue componenti e sotto la decisa guida del suo Presidente. Questo è un risultato non da poco, se si ha riguardo alla complessità, alla delicatezza, alle interconnessioni della materia trattata, come del resto è stato posto in risalto nel dibattito.

Il progetto legislativo al vostro esame - anche da me ritenuto meritevole di qualche aggiustamento - viene tacciato di insufficienza, di incompletezza, in breve di settorialità. Altri avrebbero preferito (e diversi interventi si sono snodati in questo senso) una complessiva riforma del sistema universitario, bella sì a pensarsi, ma probabilmente votata all'insuccesso nel suo percorso parlamentare, anche perchè non preceduta da punti di riferimento sufficientemente condivisi cui ancorarla e che solo il Parlamento può tracciare con la sua opera di sintesi; volta ad enucleare il terreno comune su cui costruire le scelte di campo in un settore preminente per la vita e per il futuro nazionale.

Del resto, a parte gli interventi appassionati e a volte drammatici dei senatori intervenuti nel dibattito - tra i pochi presenti in Aula - non

si può certo dire che l'argomento università e ricerca riscuota la necessaria e adeguata attenzione e priorità.

Mi permetto di ribadire anche in questa sede, e con forza, che l'investimento nella cultura è essenziale per lo sviluppo del Paese, per la sua espansione economica, per il contenimento - molto importante - della disoccupazione, e in particolare di quella giovanile.

È stata perciò una ragionata scelta di metodo del Governo quella di circoscrivere la materia al solo aspetto fondamentale dei concorsi, come è posto in luce nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 1629.

Ora, ritengo di aver acquisito sufficienti elementi per capire come il Parlamento intende orientare il sistema universitario nazionale e la praticabilità di una sua possibile riforma organica.

Quindi, sotto questo aspetto il dibattito occasionato dal disegno di legge sull'accesso alla docenza universitaria si è rivelato estremamente importante ed utile, anzi direi di più. Ho tratto conforto per i miei convincimenti sull'impostazione da noi data al progetto legislativo concernente i ricercatori e il riordino del dottorato di ricerca e sulla configurazione da dare al problema, che seguirà a ruota, dello stato giuridico del personale docente e tecnico-amministrativo.

L'università italiana va certamente modernizzata, resa competitiva e aperta al contesto sociale, imprenditoriale e territoriale, affinché la formazione universitaria sia anche creazione di sbocchi professionali reali per i giovani.

Il Governo è impegnato su questi temi e il Ministero competente vi sta lavorando sopra, anche se l'evoluzione sostenibile è condizionata dalle non adeguate risorse messe a disposizione del sistema universitario e della ricerca. Questo è un punto da ricordare.

Infatti, pur considerando ogni ottimizzazione possibile e doverosa sul versante della qualificazione della spesa, questi obiettivi non possono realisticamente essere perseguiti destinando, ad esempio, alla ricerca scientifica l'1,2 per cento del prodotto nazionale lordo, troppo lontano dal 2 per cento assegnato dalla Francia, che pur versa in una situazione debitoria analoga a quella italiana.

Ci sono paesi che dicono: intanto mettiamo a posto questo finanziamento per l'università e la ricerca, poi discuteremo il resto. Viceversa, vi sono paesi che a volte sono portati a dire: tagliamo, riduciamo eccetera, su questa parte, che poi sarà trattata alla fine e male.

Si tratta di un punto di immensa importanza politica e sociale.

Senza dire che in termini reali quella nostra bassa percentuale si riduce sostanziosamente di anno in anno: di questo il Parlamento deve acquisire consapevolezza e deve conseguentemente operare la sua scelta prioritaria e strategica, altrimenti non è possibile realizzare competizione e innovazione e risolvere i nostri gravi problemi sociali.

Governo e Parlamento devono assicurare una formazione universitaria d'eccellenza, e per avere laureati migliori occorrono anche docenti di qualità e forze giovani pronte a raccogliere la sfida di un'università moderna, coniugata alla tradizione, libera ed autonoma ma anche controllabile nei suoi processi e nei suoi percorsi, compresi quelli dell'accesso alla carriera dei docenti universitari.

Senonchè, gli ultimi concorsi universitari ad associato risalgono al 1990, cioè a cinque anni fa, e questa circostanza ha provocato e sta ingenerando grandi guasti alla ricerca e all'insegnamento universitario italiano, disincentivando i migliori nell'attesa di concorsi che non vengono mai e alimentando le speranze dei meno validi in scorciatoie e sanatorie varie. Il ritardo produce effetti immensamente nefasti in un ordine sociale che vuole soprattutto tempestività, concorrenza, sviluppo, fiducia e originalità. Nè bisogna caricare eccessivamente la legge di riforma dei concorsi universitari di significati non propri; non sarà una legge a modificare il costume o gli eventuali comportamenti illegali di singoli nell'espletamento dei concorsi, fenomeno che del resto ha visto coinvolte frange marginali in specifici settori disciplinari rispetto ai circa 400 concorsi che ogni tornata concorsuale comporta. Il malessere del sistema universitario italiano può essere curato solo da un atto di orgoglio, di rigenerazione nel senso di appartenenza e di fiducia nelle proprie capacità, di altruismo da parte di tutte le componenti, docenti e non, e di tempestività nell'azione.

Il percorso che porta alla cattedra universitaria deve trovare giovamento nella coscienza accademica e nel controllo sociale del suo operato attraverso la pubblicità degli atti di selezione, nella verifica sul campo dei risultati e dell'impegno profuso dal docente. I casi accertati di abuso, di illegalità vanno sicuramente e prontamente puniti.

Posso ritenere che i punti salienti emersi dal dibattito si siano incentrati soprattutto in queste tematiche. A me sembra che l'aspirazione all'abolizione del valore legale del titolo di studio, per certi versi provocatoria, come è stato espressamente detto in quest'Aula e sollecitatami anche in altre sedi, meriti particolari riflessioni. È vero che così avviene in altri Stati, ma occorre considerare la diversità di tradizione e di cultura rispetto a quella italiana e meditare attentamente su questi aspetti.

Mi rendo anche conto delle ansie di chi paventa uno sbilanciamento localistico del sistema concorsuale. Io per primo resto perplesso, ma tuttavia, come è stato giustamente detto, questa è una scommessa che abbiamo il dovere di fare. Dobbiamo riporre la necessaria fiducia nel mondo scientifico nazionale, che saprà senz'altro trovare in sé energie vitali e così corrispondere alle attese del Paese per una scelta dei migliori e dei capaci.

Qualche intervento si è, invece, incentrato sulla unificazione della abilitazione e su un unico ruolo di docenti. Prospettiva che francamente non trova riscontri in altri sistemi universitari europei. Ad ogni modo non posso condividere l'opinione, da qualche parte pure adombrata in virtù di un malinteso senso dell'autonomia, che la vera prova selettiva è soltanto quella locale. L'abilitazione nazionale non può e non deve essere - quella da noi proposta - un simulacro di selezione, pronto a trasformarsi in uno strumento di *ope legis*.

Concordo sulla rilevanza delle valutazioni periodiche, che è stata sottolineata nel dibattito, sempre che esse costituiscano punto di riferimento per l'amministrazione universitaria e per il singolo docente, idonee a definire obiettivi e risultati raggiunti in funzione soprattutto di supporto e di elevazione del complessivo contesto universitario, anche con le necessarie misure di incentivazione e di penalizzazione.

Mi avvio alla conclusione del mio discorso. Le università vanno salvate; le parole non servono più, è tempo di essere pragmatici e di pensare agli effettivi bisogni delle università e dei giovani, di soddisfare le speranze delle famiglie italiane in una università che sia promotrice di lavoro e volano per lo sviluppo del Paese, soprattutto in questo momento in cui si è fatta più acuta la crisi occupazionale intellettuale. Un fattore altamente determinante per la migliore formazione universitaria è certamente costituito da un equilibrato rapporto tra professori e studenti, da un programmato ricambio generazionale, dalla creatività di intelligenze fresche e motivate.

In questi mesi abbiamo affermato e nobilmente pensato molte cose; ma è anche una colpa, quando il nostro Paese ha sete di norme precise, il disputare ed il dissertare senza arrivare a chiare conclusioni che finalmente soccorrano alle sue esigenze.

Auspico quindi che questa Assemblea possa sollecitamente approvare il disegno di legge n. 1629 con i necessari emendamenti suggeriti dai signori senatori, dal relatore e dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1629, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti a premettere articoli all'articolo 1:

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Abolizione del valore legale dei titoli)

1. È abolito il valore legale dei titoli rilasciati dalle Università. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica fissa i requisiti cui devono rispondere i corsi di studio per consentire l'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni».

01.100

PASSIGLI, PASQUINO

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 02.

(Ruolo dei professori universitari)

1. Il ruolo dei professori universitari è unico. I professori universitari sono reclutati secondo le norme di cui ai successivi articoli.

2. Ferma restando l'unicità di diritti e di doveri di tutti i professori, il ruolo è articolato su tre fasce, caratterizzate da una crescente maturità scientifica. I professori universitari delle tre fasce espletano le medesime funzioni didattiche e di ricerca, godono dei medesimi diritti per quanto concerne elettorato attivo e passivo e partecipazione agli organi

di governo dell'Ateneo e godono di un trattamento economico differenziato.

3. All'entrata in vigore della presente legge, i ricercatori confermati in servizio sono inseriti nel ruolo dei professori universitari alla terza fascia. I professori associati in servizio sono inseriti nel ruolo dei professori universitari alla seconda fascia. I professori ordinari in servizio sono inseriti nel ruolo dei professori universitari alla prima fascia.

4. I ricercatori ed i professori associati che all'atto della entrata in vigore della presente legge non siano ancora confermati ed i professori straordinari saranno inseriti rispettivamente alla terza, alla seconda ed alla prima fascia del ruolo dei professori universitari una volta superato il giudizio di conferma secondo le norme attualmente vigenti.

5. Gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 sono inseriti alla terza fascia dei professori universitari, a domanda da presentarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

01.102

CUFFARO, BERGONZI

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 03.

(Conferma in ruolo e valutazioni periodiche)

1. Cinque anni dopo il primo inquadramento in ruolo, il professore universitario è sottoposto ad un giudizio di conferma nel ruolo. Qualora egli non si sottoponga al giudizio o qualora il giudizio risultasse negativo, il professore decade dal ruolo. Per ciascuna fascia e per ciascun settore scientifico-disciplinare, le verifiche sono effettuate da una Commissione nazionale costituita da sette professori universitari di ruolo sorteggiati tra quelli appartenenti al settore scientifico disciplinare ed alla fascia della docenza a cui si riferisce il giudizio ed a quelle successive (nell'ordine terza, seconda, prima). Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso al CUN che dispone un secondo grado di giudizio della Commissione integrata in questo caso da quattro docenti del settore e della fascia corrispondente a quella del ricorrente, scelti con voto uninominale dal CUN stesso. Salvo che in prima applicazione possono essere sorteggiati solo i professori universitari che abbiano superato il giudizio di cui al comma 2 del presente articolo nei sei anni precedenti.

2. Successivamente alla conferma in ruolo, ogni sei anni il professore universitario è sottoposto ad un giudizio di valutazione, espresso da una apposita Commissione, sui risultati conseguiti nello svolgimento delle attività didattiche scientifiche e di direzione riportati in una relazione con cui il medesimo professore richiede l'avvio della procedura di valutazione. La relazione ed il giudizio sono resi pubblici. Dal superamento della verifica dipende l'erogazione di una indennità di operosità scientifica e didattica. A tal fine, è abolita la progressione della retribu-

zione legata all'anzianità di servizio. Ai fini giuridici ed economici, i membri della Commissione di cui al presente comma vengono equiparati per sei anni ai docenti che abbiano superato il giudizio.

3. Le Commissioni di cui al comma precedente hanno analoga composizione e le medesime modalità di costituzione di quelle di cui al comma 1 del presente articolo, e gli eventuali ricorsi sui giudizi di valutazione vengono affrontati con le modalità di cui al comma 2.

01.103

CUFFARO, BERGONZI

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, poichè ritengo che tratti di un argomento molto delicato e importante, chiedo al Presidente di accantonare - se possibile - l'emendamento 01.100 in quanto su questo punto vorremmo aprire una discussione alla fine dell'analisi degli emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 01.100 è pertanto accantonato.

* ZECCHINO, *ff. relatore*. Signor Presidente, ciò significherebbe accantonare la riforma che ci stiamo apprestando ad approvare e il problema dell'università. Il dibattito suggerito dal senatore Pasquino è importante.

PRESIDENTE. Se il relatore è contrario all'accantonamento di tale emendamento, la questione allora è differente.

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, se il relatore ritiene che il problema sia questo, posso spiegare le ragioni per le quali riteniamo di dover accantonare l'emendamento 01.100 fino al termine dell'esame di tutti gli altri emendamenti. Il valore legale del titolo di studio può essere più o meno importante a seconda del modo con il quale si risolverà una serie di passaggi relativi all'autonomia delle sedi universitarie per quel che riguarda il reclutamento dei loro docenti. Quindi, se alla fine di questo percorso saremo soddisfatti del modo con il quale è stato risolto il problema dell'autonomia di reclutamento delle sedi locali, si potrà discutere meglio sul valore legale del titolo di studio. Questa è la ragione per la quale chiedo l'accantonamento di tale emendamento. Al termine dell'esame degli emendamenti sarà possibile constatare quel che rimane della nostra richiesta e quello che invece dovremo continuare a portare avanti.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'a richiesta avanzata dal senatore Pasquino.

* ZECCHINO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, il relatore non si esprime sul merito, ma tutti comprendiamo che si tratta di un problema che coinvolge l'identità stessa dell'università. Il Ministro ha poc'anzi chiarito che è suo intendimento e quindi della Commissione approvare una legge limitata al problema, piccolo ma spinosissimo, dei concorsi universitari. Ciò ci introduce nell'universo del problema universitario che, naturalmente, è importante ed urgente, ma non so come potremmo affrontarlo nei limiti, tra l'altro così rigorosi, temporalmente assegnatici.

SERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 01.100 e sono d'accordo ad accantonarlo in quanto al primo proponente proporrei di modificare leggermente il testo.

MERIGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MERIGLIANO. Signor Presidente, è un problema che mi preoccupa e mi impegna da diverso tempo. Inoltre, quando mi sono preoccupato di questa questione è emersa una serie di conseguenze che vanno pesate ed analizzate.

Mi rammarico però per il fatto di aver presentato un disegno di legge per la nomina di un comitato, da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio, proprio al fine di analizzare tutte le possibili conseguenze derivanti da una abolizione del valore legale dei titoli universitari e mi rincresce che esso sia fermo da due mesi senza essere posto in discussione.

Pertanto, anch'io, in questo momento, non posso accettare che venga introdotta l'abolizione del valore legale dei titoli universitari; bisogna infatti considerare attentamente tutte le conseguenze che ciò comporta nei concorsi, evitare, ad esempio, che si costituiscano *lobby* di professionisti: ci sono, in sostanza, una serie di problemi da esaminare preventivamente.

Prima di concludere, colgo l'occasione per rivolgere un invito al Presidente del Senato affinché solleciti la discussione di questo mio disegno di legge.

PERLINGIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLINGIERI. Signor Presidente, condivido quanto ha detto il relatore. Personalmente apprezzo il contenuto della proposta avanzata dai senatori Passigli e Pasquino, ma ritengo che, in relazione ad un disegno di legge che prevede l'accesso alla docenza universitaria e all'urgenza di risolvere tale problema, la complessità del principio che i colleghi vo-

gliono introdurre - e che io apprezzo - con tutte le conseguenze che esso comporterebbe sul sistema non solo universitario ma del mondo del lavoro, sconsigli di insistere in questa sede su un emendamento di tanta importanza, che io - ripeto - apprezzo. Pertanto, per l'amicizia che mi lega al senatore Pasquino, vorrei invitarlo, conoscendo peraltro il suo interesse per l'università, a ritirare l'emendamento, con l'impegno però di ritornare su questo argomento nell'ambito di un discorso più ampio e sistematico.

BINAGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINAGHI. Signor Presidente, ho chiesto la parola per esprimere un giudizio su questo emendamento che è di notevole importanza per la vita universitaria e che certamente sta troppo stretto in un disegno di legge di questo tipo relativo ai concorsi per l'accesso alla docenza universitaria.

Per questo motivo, vorrei invitare i presentatori dell'emendamento a trasformarlo in un ordine del giorno per il Governo e, qualora la mia proposta venisse accolta, chiederei di aggiungervi la mia firma.

BRIENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIENZA. Signor Presidente, anch'io condivido le obiezioni sollevate dal Presidente della 7ª Commissione, relatore del provvedimento in esame. Infatti, questo emendamento, signor Presidente, sconvolge tutto il sistema di rapporti, non solo a livello del mondo del lavoro - come diceva il senatore Perlingieri - ma anche a livello della validità del titolo di studio della scuola secondaria. Tra l'altro, lo stesso emendamento alla fine recita: «Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica fissa i requisiti cui devono rispondere i corsi di studio per consentire l'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni.», il che significa rivedere anche tutto il percorso universitario. Allora, delle due l'una: o il senatore Pasquino ritira l'emendamento oppure esso deve essere esaminato e respinto perchè diversamente dovremmo affrontare ben altri problemi e non quello dell'accesso alla docenza universitaria con questo tipo di università.

ALBERICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, ritengo - come ha già detto il relatore e come hanno ribadito alcuni colleghi - che questa sia una materia estremamente delicata e rilevante e quindi che sarebbe anche molto importante che si potesse trovare una sede di confronto politico e istituzionale per affrontarla seriamente.

Tuttavia, con tutto il rispetto per la posizione contenuta nell'emendamento, che può essere anche condivisibile in una certa prospettiva di autonomia dell'università, non trovo serio, nel momento in cui affrontiamo la questione dei concorsi universitari come materia molto parziale e molto limitata, avendo un obiettivo preciso, porre in questa sede un problema che investe - se non vado errata - anche aspetti costituzionali e che riguarda una scelta strategica circa il futuro dell'università italiana che non mi sembra possiamo adottare seriamente nell'ambito di questo disegno di legge, anche perché del problema non si è discusso e non mi pare che qui vi siano le condizioni per farlo. Questo infatti vorrebbe dire che non vogliamo licenziare la nuova legge sui concorsi universitari.

In conclusione, io posso anche essere d'accordo sull'abolizione del valore legale del titolo di studio, ma in proposito bisogna discutere quale università, quale prospettiva, quale rapporto, ad esempio, vi dovrà essere con i finanziamenti statali che oggi sostengono le università italiane.

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, anche noi, pur apprezzando il senso dell'emendamento presentato dal senatore Passigli, esprimiamo la nostra posizione contraria a che esso venga discusso nel testo al nostro esame, che peraltro, per un impegno assunto da tutte le forze politiche, si sarebbe dovuto occupare soltanto dei concorsi universitari.

Avevamo deciso di comune accordo di non affrontare questioni che coinvolgessero pesantemente lo stato giuridico della docenza, problema che sicuramente dovrà essere successivamente affrontato. Il Ministro, ha assunto un impegno nella sua replica di affrontare questa tematica in un disegno di legge organico che si occupi del ruolo complessivo della docenza, per mettere ordine non solo e non tanto a tutta una serie di situazioni di disagio interne alle università ma in particolare ai tanti problemi che interessano i professori, non solo di prima fascia e di seconda fascia, ma tutte le altre categorie di docenti, rispetto alle quali bisogna avere il coraggio di intervenire in maniera globale e abbastanza presto, ma certamente non oggi.

FRIGERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRIGERIO. Signor Presidente, l'abolizione del valore legale del titolo di studio, come tutti sanno, è per il mio Gruppo un punto estremamente qualificante. Tuttavia, ci pare che qui ed ora non possa essere in nessun modo affrontato, anche perché rischia di essere deviante per l'oggetto che è in corso di discussione, assai delimitato.

Quindi, saremmo per rifiutare anche una trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno ad evitare che si formino normative

omnibus su cui poi saltano tutti i problemi che qui e ora devono invece restar fuori.

PRESIDENTE. Vorrei ascoltare il parere del Ministro su questo punto.

SALVINI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Signor Presidente, credo che una modifica o riforma come quella contenuta nell'emendamento in esame implica non tanto una riforma del sistema universitario - questo è ancora il meno - quanto una complessiva reimpostazione istituzionale, economica e sociale dell'impianto dell'ordinamento pubblico nazionale, che fuoriesce dagli stretti limiti della normativa specifica in discussione.

Corriamo costantemente il rischio di svolgere pur nobili pensieri, questioni da meditare profondamente ma che sono devianti quando si pensi che il nostro dovere è di arrivare ad una conclusione, dopo nove mesi di ricerca, a una concreta conclusione. Mi sono permesso di dirlo anche in sede di replica.

PRESIDENTE. Ascoltati questi interventi, la decisione della Presidenza è la seguente: se i presentatori accettano la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, in via eccezionale quest'ultimo sarà discusso successivamente, altrimenti metterò evidentemente in votazione l'emendamento.

PASQUINO. Signor Presidente, accetto la sua proposta. Trasformeremo l'emendamento in un ordine del giorno che discuteremo quando lei deciderà sia opportuno.

Il senatore Serra ha già preannunciato che avrà una piccola modifica da suggerire e quindi poi discuteremo anche di quella.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti 01.102 e 01.103.

* **CUFFARO.** Signor Presidente, illustrerò un emendamento per tutti quelli che ho presentato assieme al senatore Bergonzi, non tanto perchè in questo modo credo si realizzi un'economia di tempo, quanto perchè il complesso delle proposte di modifica che abbiamo presentato delinea una strada alternativa rispetto a quella che segue il disegno di legge che stiamo esaminando sui concorsi universitari.

Farò un'unica eccezione per l'emendamento 2.600 che - e me ne scuso - ho dettato per telefono dall'estero e presenta delle imperfezioni che cercherò di rettificare in Aula, ma lo farò proprio come eccezione rispetto agli interventi sulle altre proposte di modifica.

Come dicevo, abbiamo presentato e abbiamo esaminato in Commissione emendamenti che delineano una strada alternativa rispetto a quella che si sta seguendo per modificare le norme dei concorsi universitari, pur inquadrando tali proposte nella linea, suggerita dal Ministro, della doppia prova: l'abilitazione nazionale e il concorso di ateneo. Su questa doppia prova abbiamo comunque manifestato fortissime perplessità che non sono state superate nel corso del dibattito

e che non sono state fugate neanche dalla discussione che si è svolta in Aula.

La proposta che noi facciamo e che ripresentiamo in Aula è quella di un ruolo unico nella docenza universitaria. Voglio precisare in questa occasione che quando parliamo di ruolo unico pensiamo anche ad un unico organico. Sappiamo che a questo proposito sono state manifestate avversioni e anche critiche alla nostra proposta perchè non c'è, appunto, una precisazione relativa all'organico unico. Ribadiamo allora che quando parliamo di ruolo unico della docenza universitaria, e quindi di parità di impegni sul terreno della didattica e su quello della ricerca, pensiamo anche ad un unico organico articolato in tre fasce, con un concorso di accesso rigoroso e uno sviluppo delle carriere non per anzianità ma basato su valutazioni serie del lavoro svolto e del grado di maturazione scientifica.

Si tratterebbe quindi di una carriera all'interno dell'università che inizia con un concorso serio e rigoroso, accerta il lavoro svolto sul piano della didattica e della ricerca, ricorre a verifiche periodiche e ad una valutazione seria del lavoro che si svolge. Infatti, dopo cinque anni nel primo inquadramento, il nostro emendamento prevede un giudizio di conferma nel ruolo e chi non si sottopone a questo giudizio o riceve una valutazione negativa, evidentemente decade dal ruolo stesso. Introduciamo così una valutazione dei risultati conseguiti, anche con la pubblicità della verifica fatta ogni sei anni da apposite commissioni.

Qual è la conseguenza del meccanismo che noi vorremmo introdurre? Il Ministro dice che sarebbe molto utile affrontare i problemi della riforma ma che non ci sono punti di riferimento. La verità è che non mancano i punti di riferimento: manca la volontà di rinnovare e spesso questa volontà di bloccare una possibile via di rinnovamento dell'università viene manifestata proprio dalle baronie che, insediate all'interno dell'università, non vogliono il rinnovamento per poter continuare a mantenere un fortissimo potere accademico e soprattutto una fortissima capacità di rendere subalterne le altre figure all'interno dell'università.

La conseguenza delle proposte che noi avanziamo sarebbe la abolizione della titolarità delle cattedre, una reale verifica dell'attività didattica e di ricerca (che sappiamo spesso si rallenta dopo che i professori entrano in ruolo, questo soprattutto per quanto riguarda le fasce superiori) e, da ultimo, la fine del dispotismo dei titolari, del formarsi delle baronie e di tutta la catena delle subalternità che spesso vincola i rapporti all'interno dell'università, li fa diventare rapporti non tra liberi ed eguali ma tra sudditi, con la conseguenza spesso di un distacco inammissibile rispetto alle esigenze e ai problemi della didattica e agli stessi rapporti con gli studenti universitari. Ne abbiamo parlato in discussione generale e non occorre quindi che mi ripeta.

Potrebbe essere questa, credo, la strada per determinare un nuovo assetto delle carriere che libererebbe le enormi energie che oggi sono imprigionate nelle università. Volendoci richiamare nuovamente al problema dei concorsi, si darebbe loro trasparenza reale e serietà, che invece non credo vengano garantite dal dispositivo della legge che stiamo esaminando nel testo trasmessoci dalla 7ª Commissione permanente.

Mi auguro che in quest'Aula venga quanto meno effettuata una valutazione dello sforzo che abbiamo fatto e che emerga nello stesso dibattito sugli emendamenti una manifestazione di volontà che si possa poi riprendere e utilizzare nel momento in cui, se proseguirà la legislatura, si potrà affrontare il problema della riforma dello stato giuridico e quello dell'autonomia degli atenei che, così come è oggi regolata dalla legge, risulta essere incompleta.

Spendo un'ultima parola per dire che certo, vi sono problemi legati a meccanismi concorsuali, alle carriere, al rapporto con gli studenti, ai problemi di valutazione, ma vi è un problema principe di cui ha parlato lo stesso Ministro: quello delle risorse scarse, insufficienti. Questo paese considera infatti i problemi dell'università e della ricerca (lo ha sostenuto il Ministro, e sono d'accordo con lui) marginali rispetto allo sviluppo di questa società e a quello del mondo produttivo. In altri paesi, giustamente, alla base di ogni ipotesi programmatica di sviluppo e di crescita della società sono invece posti al centro, in forte evidenza, i problemi della formazione, in particolare della formazione superiore: ad essi si presta la necessaria attenzione e si destinano le necessarie risorse.

SERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRA. Signor Presidente, il lodevole tentativo del collega Cuffaro è certamente quello di proporre una riforma universitaria dal punto di vista globale. Quindi dei suoi emendamenti e degli altri presentati a questo disegno di legge che stravolgerebbero completamente il testo ora in esame apprezziamo solo il lodevole tentativo di affrontare una riforma universitaria che pure auspichiamo avvenga in tempi molto brevi, anche se nel merito - soprattutto nel merito - non siamo d'accordo.

Non è neanche ammissibile che al punto 5 dell'emendamento 01.102 ci si riferisca alla «terza fascia dei professori universitari», che non esiste, e ciò a mio avviso dovrebbe anche rendere inammissibile il testo dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Si intendono pertanto illustrati anche gli emendamenti 01.103, 1.100 e 2.100, presentati dai senatori Cuffaro e Bergonzi. Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.100, dei senatori Cuffaro e Bergonzi, è precluso in quanto l'approvazione dell'articolo 1 lo renderebbe privo di significato. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* ZECCHINO, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 01.102, sul quale il senatore Cuffaro sa che abbiamo lungamente discettato in sede di Commissione.

SALVINI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo anch'io parere contrario. Non entro nel merito della proposta, ma come ho detto nel mio intervento, questa è una soluzione alternativa rispetto all'impianto generale. Potrebbe anche essere giusta ma

ci metteremmo su una via che non ci farà avere una legge universitaria in sette anni, e questo l'università non può sopportarlo.

Se c'è, come sembra, una proposta alternativa la si avanzi pure, ma invito seriamente il Senato ad arrivare all'approvazione del provvedimento in esame: ne abbiamo veramente urgenza e bisogno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.102.

MASULLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASULLO. Signor Presidente, il nostro voto contrario all'emendamento è ispirato ad una esperienza e ad un principio fondamentali. Fin dall'inizio di quest'anno, quando questo provvedimento che porta il nome del ministro Salvini è stato posto in discussione e quando noi abbiamo prospettato varie volte la necessità di una revisione organica del problema della docenza, ci è sempre stato detto che non c'era tempo, perchè questa legislatura sarebbe potuta terminare da un momento all'altro.

A questo punto credo che la responsabilità e la preoccupazione che abbiamo vissuto nei mesi precedenti non possano abbandonarci proprio alla vigilia della votazione di questo disegno di legge in Senato. A tale responsabilità non possiamo venir meno, pur comprendendo la grande complessità del problema che viene posto da questo articolo, ed è paragonabile ad una di quelle scatole cinesi che si pongono l'una all'interno di altre: noi abbiamo davanti la più piccola, cominciamo a modificarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 01.102, presentato dai senatori Cuffaro e Bergonzi.

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 01.103, 1.100, 2.100 e 3.0.100 sono preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

(Organico di ateneo)

1. L'organico dei professori di ruolo di ciascun ateneo si articola in posti di professore di prima fascia e posti di professore di seconda fascia. Tale organico può essere modificato ogni tre anni in sede di redazione del programma di sviluppo dell'ateneo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, sulla base delle esigenze didattiche, scientifiche e di servizio, nonchè della programmazione finanziaria secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Il comma 12 dell'articolo 5 della citata legge n. 537 del 1993 è sostituito dal seguente:

«12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti e nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio. Gli organici possono essere modificati per settore scientifico-disciplinare, per ruolo e per fascia».

3. Alla copertura dei posti vacanti di professore universitario di prima e seconda fascia, per i quali sussista la relativa disponibilità finanziaria, le università provvedono mediante le ordinarie procedure di trasferimento secondo le procedure vigenti, ovvero mediante concorso, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Organico di ateneo*). - 1. L'organico dei professori di ruolo di ciascun Ateneo si articola in posti di professore di prima, seconda e terza fascia. Tale organico può essere modificato ogni tre anni in sede di redazione del programma di sviluppo dell'Ateneo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, sulla base delle esigenze didattiche, scientifiche e di servizio, nonché della programmazione finanziaria secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Alla copertura dei posti vacanti di professore universitario, per i quali sussista la relativa disponibilità finanziaria, le università provvedono mediante le ordinarie procedure di trasferimento secondo le procedure vigenti, ovvero mediante concorso, in conformità a quanto previsto dalla presente legge».

1.100

CUFFARO, BERGONZI

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

Nel secondo periodo sostituire le parole: «Tale organico» con le altre: «L'organico dei professori di ruolo».

1.101

SERRA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «modificato» inserire le seguenti: «dalle Università».

1.600

ALBERICI, MASULLO, BISCARDI, DI MAIO, MANIERI, SCAGLIOSO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da «nonchè» fino alla fine del comma con le altre: «e di quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

1.601

ALBERICI, MASULLO, BISCARDI, DI MAIO, MANIERI, SCAGLIOSO

Al comma 2, nel capoverso sopprimere l'ultimo periodo.

1.102

SERRA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I bandi per la copertura di posti di I fascia possono essere emanati solo una volta esperite senza esito le procedure per la copertura dei posti stessi mediante trasferimento, comunque non prima di 45 giorni dalla messa a trasferimento dei posti stessi».

1.103

PASSIGLI

Al comma 3, dopo le parole «mediante le» sopprimere la parola «ordinarie» e dopo la parola «trasferimento» sopprimere le parole «secondo le procedure».

1.602

ALBERICI, MASULLO, BISCARDI, DI MAIO, MANNIERI, SCAGLIOSO

Al comma 3, dopo la parola: «ovvero» inserire le altre: «, nei soli casi in cui sussistano motivate ed inderogabili ragioni scientifiche».

1.104

PASSIGLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I bandi per la copertura di posti di I fascia possono essere emanati solo una volta esperite senza esito le procedure per la copertura dei posti stessi mediante trasferimento, comunque non prima di 45 giorni dalla messa a trasferimento dei posti stessi».

1.500

CAMPUS

Invito i presentatori ad illustrarli, ricordando che qualora l'emendamento 1.101 venisse approvato dovrebbe essere coordinato con il testo del provvedimento.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

* SERRA. Signor Presidente, non riesco a capire quale necessità vi possa essere, qualora l'emendamento fosse approvato, di coordinarlo con il testo, giacchè esso tende semplicemente a sostituire le parole «Tale organico» con le altre «L'organico dei professori di ruolo». Si tratta anzitutto di una forma migliorativa e lo spirito è proprio quello di non ingenerare confusione.

PRESIDENTE. Senatore Serra, chiarisco che non è il suo testo che va coordinato, bensì quanto segue.

ALBERICI. Do per illustrati i miei emendamenti.

* PASSIGLI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.103 e 1.104 da me presentati, che rispondono entrambi alla stessa logica che vedo ripresa dall'emendamento 1.500, presentato dal senatore Campus.

Ma qual è la logica sottesa a tali emendamenti? Pur riconoscendo pienamente l'autonomia degli atenei, è quella di porre a questi ultimi il vincolo di espletare le procedure della chiamata per trasferimento prima di ricorrere al meccanismo concorsuale.

Perché parlo di questa che è un'obiettivo limitazione dell'autonomia delle facoltà? Per la semplice ragione che l'intero impianto del disegno di legge n. 1629, a mio avviso, accentua notevolmente una spinta al localismo, che è già presente da molto tempo nei nostri meccanismi di reclutamento. Sempre di più non si circola da un'università all'altra, che era uno dei punti forti del nostro sistema universitario, come di qualunque altro sistema universitario, e sempre di più si tende a studiare in un ateneo, a rimanervi come ricercatore e compiere lì tutta la propria carriera con limitatissimi contatti con la stessa area disciplinare.

Obbligare un ateneo ad espletare la copertura del proprio organico, dapprima secondo le procedure del trasferimento e poi, solo in caso di insuccesso, con la procedura concorsuale, riesce a rimettere in moto il meccanismo della circolarità da un ateneo all'altro.

Noto che naturalmente vi possono essere deroghe a questa previsione, e che quindi può essere richiesto da parte di un ateneo il ricorso immediato alla procedura concorsuale, ma solo nel caso in cui esistano motivate ragioni scientifiche. Quindi, le facoltà rimarrebbero autonome nella decisione, ma dovrebbero - e questo è il senso dell'emendamento 1.104 - motivare ampiamente e giustificare le inderogabili ragioni scientifiche che presiedono a questa scelta, che altrimenti - lo ripeto - provocherebbe un accentuato localismo.

CAMPUS. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.500, in quanto è identico all'emendamento 1.103, presentato dal senatore Passigli.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* ZECCHINO, *ff. relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.101, 1.102 e 1.104.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.600 e 1.601, in quanto concernono delle spiegazioni tecniche, nonché sull'emendamento 1.602.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 1.103, nella consapevolezza che il problema è estremamente delicato. Però, tutto sommato, la Commissione ha ritenuto di dare un più ampio spazio all'autonomia universitaria nella scelta tra le modalità di trasferimento o concorso per la copertura del proprio organico.

SALVINI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.101, mentre il parere è favorevole sugli emendamenti 1.600 e 1.601. Ancora, il parere è contrario sugli emendamenti 1.102 e 1.103, mentre è favorevole sull'emendamento 1.602. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 1.104.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Serra.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.600, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.601, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Serra.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, in primo luogo vorrei aggiungere la mia firma a questo emendamento e all'emendamento 1.104.

In secondo luogo non ho ben capito le motivazioni del parere contrario espresso dal relatore e dal Ministro, dato che questo emendamento si propone la razionalizzazione; non capisco perchè la razionalizzazione stessa dovrebbe essere in contrasto con l'autonomia.

Per questa considerazione voterò a favore dell'emendamento 1.103, così come sul successivo 1.104, che completa il discorso che si apre con l'emendamento ora in votazione.

BEVILACQUA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale all'emendamento 1.103 del senatore Passigli; si tratta di una priorità di cui riteniamo sia opportuno tenere conto.

SERRA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRA. Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord voterà contro questo emendamento, perchè ritiene che nella loro autonomia le sedi universitarie debbano decidere come svolgere i concorsi. Infine, per parlare fuori dai denti, non vorremmo che le università siano a tutti i costi obbligate a sistemare gli amici. Per queste considerazioni voteremo contro. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord)*.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, sono contraria a questo emendamento perchè ritengo sia in contrasto con la proposta di concedere più autonomia alle università.

PERLINGIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLINGIERI. Mi associo alle dichiarazioni del collega Serra.

PASSIGLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PASSIGLI. Signor Presidente, non avrei voluto intervenire in dichiarazione di voto sul mio emendamento se non vi fossi stato tirato per i capelli dall'affermazione che si tratta di un emendamento che, qualora approvato, serve a sistemare gli amici. Credo che niente sistemi gli amici meglio di una carriera universitaria svolta tutta nella stessa sede, al riparo delle ali protettrici del direttore di istituto. Invece, è proprio la circolarità tra le varie università che innesta la competizione ed è per questa ragione che credo si debba approvare l'emendamento 1.103 e soprattutto *non tenere conto di affermazioni come quelle che, ahimè, abbiamo sentito dal senatore Serra, che potrebbero facilmente essere ritorte contro qualsiasi meccanismo di reclutamento.*

FERRARI Karl. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Karl. Signor Presidente, anch'io ritengo molto opportuno salvaguardare l'autonomia delle università. Per questo motivo annuncio il voto contrario sull'emendamento in votazione.

CUFFARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CUFFARO. Signor Presidente, il nostro Gruppo è favorevole all'emendamento 1.103; ci sembra condivisibile, prima di ricoprire i posti con i concorsi, prevedere normali trasferimenti. Non comprendiamo perchè questo meccanismo di trasferimento dovrebbe servire a sistemare gli amici mentre altri meccanismi servono a respingerli.

Quindi voteremo a favore dell'emendamento 1.103.

MERIGLIANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MERIGLIANO. Signor Presidente, credo che il Gruppo Forza Italia voterà contro questo emendamento, anche perchè, a parte certe considerazioni che ho sentito e che condivido, il meccanismo concorsuale è abbastanza lungo e complicato; prima bisogna fare l'abilitazione, che io proporrei sia cambiata di nome, e poi il concorso. Se aggiungiamo a questa cetera anche quest'altro blocco, vi assicuro che i giovani bravi andranno tutti via e rimarranno soltanto gli scarti. Pertanto, nella speranza che il mio Gruppo mi segua, dichiaro il voto contrario sull'emendamento 1.103. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo e del senatore Campo).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dai senatori Passigli e Pasquino.

Non è approvato.

PASSIGLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.602, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

SERRA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRA. Signor Presidente, farò una velocissima dichiarazione di voto; visto che il senatore Passigli è da me stimatissimo e prima ho anche condiviso la sua idea, vorrei dare un chiarimento. Si presume che questa lodevole preoccupazione di rigore espressa dal senatore Passigli si scontri certamente con il fatto che i concorsi vengono sempre banditi per i posti necessari, comunque approvati dal consiglio di amministra-

zione in base alle richieste della facoltà. In tale emendamento si fa riferimento ad inderogabili ragioni scientifiche: mi domando allora chi stabilisce queste inderogabili ragioni scientifiche? Per tali ragioni dichiaro il voto contrario sull'emendamento 1.104, presentato dal senatore Passigli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dai senatori Passigli e Pasquino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Concorsi per la copertura di posti di prima e seconda fascia)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», determina, con proprio decreto, le modalità e i termini entro cui le università bandiscono annualmente i concorsi per la copertura di posti vacanti di professore di prima e seconda fascia.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi con decreto del rettore dell'università interessata, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Possono partecipare ai concorsi:

a) a posti di prima fascia coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di primo livello e a posti di seconda fascia coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di primo o di secondo livello, nel settore scientifico-disciplinare per cui è bandito il concorso;

b) coloro i quali abbiano conseguito all'estero un titolo abilitativo riconosciuto equipollente alla abilitazione. L'equipollenza è riconosciuta con decreto del Ministro, emanato previo parere vincolante del Consiglio universitario nazionale (CUN), ha una durata pari a quella dell'abilitazione conseguita in Italia, decorrente dal conferimento del titolo estero e può essere mantenuta con le stesse modalità di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Le commissioni di concorso sono nominate dal rettore e sono composte:

a) per i concorsi a posti di prima fascia, da 5 professori di prima fascia dello specifico settore scientifico-disciplinare, dei quali 2 designati dalla facoltà interessata e 3 scelti dalla medesima facoltà in una rosa di 10 sorteggiati in forma pubblica dal Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», tra professori non appartenenti all'ateneo di cui la facoltà stessa fa parte. Nei casi in cui il numero dei docenti del settore sia inferiore a 20, esso

viene integrato con docenti di settori affini, fino a raggiungere almeno tale numero. Nessun docente può far parte di più di una commissione;

b) per i concorsi a posti di seconda fascia, da 3 professori di prima fascia, dei quali 1 designato dalla facoltà interessata e 2 scelti dalla facoltà stessa secondo le modalità di cui alla lettera a), e da 2 professori di seconda fascia, dei quali 1 designato dalla facoltà interessata e 1 scelto dalla facoltà stessa con le modalità di cui alla lettera a). Nei casi in cui il numero dei docenti del settore sia inferiore a 20, esso viene integrato con docenti di settori affini, fino a raggiungere almeno tale numero. Nessun docente può far parte di più di una commissione.

4. I professori che abbiano fatto parte delle commissioni dei concorsi universitari relativi a posti di prima e di seconda fascia delle rispettive tornate concorsuali non possono far parte delle commissioni dei concorsi di cui al comma 3, lettere a) e b), delle tornate immediatamente successive. Tale disposizione si applica anche in sede di prima applicazione della presente legge.

5. Non possono comunque far parte di commissioni i membri del CUN e i professori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura.

6. Il bando deve prevedere:

a) la valutazione dei titoli scientifici, didattici e professionali dei candidati con riferimento alla specifica disciplina messa a concorso, anche con riferimento ad eventuali aspetti applicativi;

b) la discussione pubblica da parte del candidato sui titoli di cui alla lettera a);

c) le modalità di svolgimento di una prova didattica pubblica nei concorsi di prima e seconda fascia.

7. Con decreto del rettore sono approvati gli atti delle commissioni giudicatrici.

8. La nomina del vincitore è disposta dal rettore con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si è concluso il concorso. Il rettore provvede a rendere nota la nomina del vincitore mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e a darne comunicazione al Ministero. Il vincitore non può chiedere il trasferimento prima di 3 anni accademici di servizio effettivo. Ai fini del calcolo degli anni accademici di servizio effettivo non sono computabili i periodi di aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni e integrazioni, per motivi di salute, nè gli anni sabbatici.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Concorsi per la copertura di posti professore universitario).

- 1. Il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica,

di seguito denominato «Ministro», determina con proprio decreto, emanato previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), le modalità e i limiti temporali entro cui ciascuna Università bandisce annualmente i posti vacanti di professore di I, II e III fascia.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi con decreto del Rettore dell'Università interessata, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Possono partecipare ai concorsi:

a) coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione relativa alla fascia per la quale concorrono ai sensi degli articoli 4 e 6, purchè l'abilitazione sia valida alla data di presentazione della domanda;

b) coloro i quali abbiano conseguito all'estero un titolo equipollente all'abilitazione. L'equipollenza è determinata con decreto del Ministro emanato previo parere vincolante del CUN.

3. Le Commissioni di concorso sono composte da tutti i professori universitari dell'Ateneo che:

a) siano in servizio all'atto del bando del concorso;

b) appartengano alla fascia cui si riferisce il posto messo a concorso ed alle fasce ad essa superiori;

c) appartengano all'area scientifico-disciplinare alla quale fa capo il settore di afferenza del posto messo a concorso;

d) abbiano superato il giudizio di cui al comma 2 dell'articolo 0-bis della presente legge.

Tale ultima condizione non si applica sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di cui al suddetto comma.

4. Le modalità di svolgimento dei concorsi sono definite dagli Statuti e dai regolamenti di Ateneo che devono, in ogni caso, prevedere:

a) la valutazione dei titoli scientifici, didattici e professionali dei candidati con riferimento allo specifico settore scientifico-disciplinare di pertinenza del posto messo a concorso;

b) la discussione pubblica da parte del candidato sui titoli di cui alle lettera a).

5. La nomina del vincitore è disposta dal Rettore con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si è concluso il concorso. Il Rettore provvede a rendere nota la nomina del vincitore mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e a darne comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero». Il vincitore non può chiedere il trasferimento prima di 3 anni accademici di servizio effettivo».

2.100

CUFFARO, BERGONZI

Al comma 1, sostituire le parole: «le modalità e i termini entro» con le altre: «le norme generali secondo».

2.700

ALBERICI, MASULLO, BISCARDI, DI MAIO, MANIERI, SCAGLIOSO

Al comma 1, sostituire la parola: «bandiscono» con le altre: «possono bandire».

2.101 PASSIGLI

Al comma 1, sopprimere la parola: «annualmente».

2.102 PASSIGLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «distinti per i settori scientifico-disciplinari, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

2.701 ALBERICI, MASULLO, BISCARDI, DI MAIO, MANNIERI, SCAGLIOSO

Al comma 2, nell'alea sopprimere le parole da: «Possono partecipare» fino alla fine del comma.

2.103 PASSIGLI

Al comma 2, lettera a) e ovunque ricorra nel testo sostituire la parola: «abilitazione» con l'altra: «qualificazione».

2.500 MERIGLIANO

Al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè i medici contrattisti che hanno svolto la loro attività presso università italiane».

2.600 CUFFARO, BERGONZI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.702 ALBERICI, MASULLO, BISCARDI, DI MAIO, MANNIERI, SCAGLIOSO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «titolo abilitativo» inserire le seguenti: «previsto dagli accordi culturali bilaterali».

2.760 BEVILACQUA, PRESTI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «decorrente dal conferimento del titolo estero».

2.104 PASSIGLI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È conseguentemente soppresso l'articolo 20 della legge 9 dicembre 1985, n. 705».

2.105

SERRA

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) coloro cui sia stata conferita con provvedimento formale per almeno un quinquennio la titolarità di un corso universitario ufficiale pareggiato».

2.602

B'NAGHI, LA RUSSA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Possono comunque partecipare ai concorsi a posti di prima fascia i professori di seconda fascia con anzianità di servizio di almeno 9 anni. Possono comunque partecipare ai concorsi a posti di seconda fascia i ricercatori confermati che abbiano ricoperto un incarico di insegnamento di un corso ufficiale per almeno 3 anni».

2.501 (Nuovo testo)

CAMPUS, TAMPONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Possono comunque partecipare ai concorsi a posti di prima fascia i professori di seconda fascia con anzianità di servizio di almeno 9 anni, attestati, con parere favorevole sull'attività scientifica svolta, da parte delle rispettive facoltà».

2.502

MERIGLIANO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Non possono partecipare ai concorsi per professore universitario di ruolo di I fascia i candidati che alla data di pubblicazione del bando siano già in servizio in altre sedi con la qualifica di professore ordinario o straordinario. Non possono partecipare ai concorsi per professore universitario di ruolo di II fascia i candidati che alla data di pubblicazione del bando siano già in servizio in altre sedi con la qualifica di professore di II fascia».

2.606

CAMPUS

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: «dei quali» sino alle parole: «rosa di 10».

2.106

PASSIGLI

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «dei quali 2 designati dalla facoltà interessata e 3 scelti» con le altre: «dei quali 1 designato dalla facoltà interessata e 4 scelti».

2.510

PASSIGLI

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «scelti dalla medesima facoltà in una rosa di 10».

2.107

PASSIGLI

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole da «in forma pubblica» fino alle parole «denominato Ministro» con le altre: «con le garanzie della procedura pubblica dal suo organo collegiale».

2.703

ALBERICI, MASULLO, BISCARDI, DI MAIO, MANNIERI, SCAGLIOSO

Al comma 3, lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi in cui il numero dei docenti del settore sia inferiore a 20, esso viene integrato con docenti sorteggiati dai settori affini fino al raggiungimento di tale numero».

2.511

CAMPUS

Al comma 3, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «docenti del settore» con le altre: «docenti dello specifico settore scientifico-disciplinare».

2.512

PASSIGLI

Al comma 3, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «20» con l'altra: «15».

2.513

MERIGLIANO

Al comma 3, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «20», con le altre: «15».

2.514

CAMPUS

Al comma 3, lettera a), secondo periodo sostituire le parole: «fino a raggiungere almeno tale numero» con le altre: «fino a raggiungere tale numero».

2.515

MERIGLIANO

Al comma 3, lettera a) dopo la parola «commissione» inserire le seguenti: «di concorsi banditi nel medesimo anno accademico».

2.707

ALBERICI, MASULLO, BISCARDI, DI MAIO, MANNIERI, SCAGLIOSO

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «in caso di nomina contemporanea di uno o più docenti in più commissioni prevale la prima nomina in ordine di tempo».

2.516

CAMPUS

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «in caso di nomina contemporanea di uno o più docenti in più commissioni prevale la prima nomina in ordine di tempo».

2.517

MERIGLIANO

Al comma 3, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «in caso di nomina plurima prevale la prima in ordine di tempo»

2.518

SERRA

Al comma 3, lettera b) primo periodo, sostituire le parole da: «3 professori di prima fascia» fino alla fine del periodo, con le altre: «3 professori di prima fascia e 2 professori di seconda fascia sorteggiati con le modalità di cui alla lettera a)».

2.519

PASSIGLI

Al comma 3, lettera b) primo periodo, sostituire le parole da: «2 scelti dalla facoltà stessa» fino alle parole: «1 scelto dalla facoltà stessa» con le altre: «2 sorteggiati secondo le modalità di cui alla lettera a)», e da 2 professori di seconda fascia, dei quali 1 designato dalla facoltà interessata e 1 sorteggiato».

2.520

PASSIGLI

Al comma 3, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi in cui il numero dei docenti del settore sia inferiore a 20 esso viene integrato con docenti sorteggiati dai settori affini fino al raggiungimento di tale numero».

2.521

CAMPUS

Al comma 3, lettera b) secondo periodo, sostituire le parole: «docenti del settore» con le altre: «docenti dello specifico settore scientifico-disciplinare».

2.522

PASSIGLI

Al comma 3, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «20» con le altre: «15».

2.523

CAMPUS

Al comma 3, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «20» con le altre: «15».

2.524

MERIGLIANO

Al comma 3, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «fino a raggiungere almeno tale numero» con le altre: «fino a raggiungere tale numero».

2.525

MERIGLIANO

Al comma 3, lettera b) dopo la parola «commissione» inserire le seguenti: «di concorsi banditi nel medesimo anno accademico».

2.708

ALBERICI, MASULLO, BISCARDI, DI MAIO, MANNIERI, SCAGLIOSO

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di nomina contemporanea di uno o più docenti in più commissioni prevale la nomina prima in ordine di tempo».

2.526

CAMPUS

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di nomina contemporanea di uno o più docenti in più commissioni prevale la nomina prima in ordine di tempo».

2.527

MERIGLIANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le commissioni sono convocate dal presidente, a pena di decadenza, entro quaranta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto di nomina e concludono i loro lavori entro centocinquanta giorni dalla data della prima convocazione. Qualora sussistano validi e comprovati motivi, il Ministro può concedere una proroga di trenta giorni, scaduti i quali la commissione decade e gli atti sono dichiarati nulli».

2.537 (Nuovo testo)

VEVANTE SCIOLETTI, PRESTI, MAIORCA, MAGLIOZZI, XIUMÈ, MOLINARI, GRIPPALDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3... Le commissioni di concorso concludono i loro lavori entro centoventi giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto di nomina. Qualora sussistano validi e comprovati motivi riferiti al numero di concorrenti, il rettore può concedere una proroga di trenta giorni. Decorso il centocinquantésimo giorno dalla loro nomina le commissioni decadono e gli atti già compiuti sono nulli».

2.709 ALBERICI, MASULLO, BISCARDI, DI MAIO, MANNIERI, SCAGLIOSO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In prima applicazione della presente legge non possono far parte delle commissioni dei concorsi, di cui al comma 3 lettera a) e lettera b), i professori che siano stati membri delle commissioni degli ultimi concorsi universitari relativi ai posti di prima e di seconda fascia».

2.704 ALBERICI, MASULLO, BISCARDI, DI MAIO, MANNIERI, SCAGLIOSO

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Non possono fare parte delle commissioni dei concorsi, di cui al comma 3, lettere a) e b), i professori che abbiano fatto parte delle commissioni dei concorsi, per posti di I e II fascia, nelle tornate concorsuali immediatamente precedenti o dei collegi giudicanti per le abilitazioni scientifiche, di primo o di secondo livello, di cui all'articolo 4».

2.528 BEVILACQUA

Al comma 5, dopo la parola: «integrazioni» inserire le seguenti: «, i professori fuori ruolo».

2.529 SERRA

Al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: «o componenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione».

2.530 MERIGLIANO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o in congedo per motivi di studio, o per l'anno sabbatico».

2.604 VEVANTE SCIOLETTI, BAIOLETTI, PRESTI, BEVILACQUA, PACE, MAGLIOZZI

Al comma 6 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'indicazione dei requisiti, delle modalità e dei termini di partecipazione, e della documentazione da allegare, che dovrà comprendere il curriculum, l'elenco dei lavori a stampa, l'elenco degli altri titoli, inclusi eventuali motivati pareri di autorevoli studiosi stranieri dello stesso settore disciplinare, gli attestati dell'attività didattica anche con riferimento ad eventuali aspetti applicativi nonchè, per le materie chimiche delle facoltà mediche indicate in apposito elenco, l'attestazione dell'attività assistenziale svolta, e le copie dei lavori, in numero non superiore a dieci, su cui il candidato intende essere giudicato».

2.531 (Nuovo testo)

PRESTI, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole da «alla specifica disciplina» fino alla fine della lettera con le altre: «ad eventuali aspetti applicativi delle discipline del settore».

2.705

ALBERICI, MASULLO, BISCARDI, DI MAIO, MANIERI, SCAGLIOSO

Al comma 6, lettera c), sopprimere le parole: «prima e».

2.532

PASSIGLI

Al comma 6 lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: «Sono esonerati dalla prova didattica i candidati in ruolo come professori universitari ed i ricercatori universitari confermati che, negli ultimi cinque anni abbiano tenuto, per tre anni consecutivi, per affidamento o supplenza, corsi ufficiali di insegnamento».

2.533 (Nuovo testo)

SERRA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le commissioni di concorso adottano preliminarmente criteri di valutazione definiti di norma sulla base di indicatori riconosciuti da organismi scientifici internazionali. Nel caso di mancanza o inapplicabilità di tali indicatori, le commissioni lo dichiarano esplicitamente».

2.706

ALBERICI, MASULLO, BISCARDI, DI MAIO, MANIERI, SCAGLIOSO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Sono esentati dalla prova didattica i candidati che alla data del concorso siano già in servizio con la qualifica di professore di seconda fascia».

2.720

TAMPONI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli atti sono accessibili a chiunque vi abbia interesse».

2.534

VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: «3 anni» con le altre: «5 anni».

2.535

BATTAGLIA

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «per motivi di salute, nè gli anni sabbatici» con le altre: «nè i periodi di aspettativa per motivi di salute, nè i periodi di congedo per eccezionali ragioni di studio e di ricerca di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, nè i periodi di esclusiva attività di ricerca scientifica o di congedo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

2.536

PASSIGLI

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «per motivi di salute, nè gli anni sabbatici» con le altre: «nè i periodi di aspettativa per motivi di salute, nè i periodi di congedo per eccezionali ragioni di studio e di ricerca di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, nè i periodi di esclusiva attività di ricerca scientifica o di congedo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

2.721

ALBERICI, MASULLO, BISCARDI, DI MAIO, MANIERI, SCAGLIOSO

Al comma 8, dopo le parole: «per motivi di salute» inserire le seguenti: «nonchè i periodi di congedo per motivi di studio».

2.603

VEVANTE SCIOLETTI, BAIOLETTI, PRESTI, BEVILACQUA, PACE, MAGLIOZZI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. 1. Le università provvedono, nell'ambito dei propri bilanci, ad inquadrare nel ruolo di professore universitario di seconda fascia, se in possesso della specifica abilitazione:

a) gli ex titolari di contratto quadriennale presso le facoltà di medicina e chirurgia nominati in base a concorso, svolgenti attività assistenziale oltre l'orario normale di servizio, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° gennaio 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed attualmente in servizio come ricercatori universitari confermati che, entro l'anno accademico '79-'80 ab-

biano posto in essere un triennio di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentata dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 397 del 1989;

b) gli ex medici interni universitari nominati in seguito a pubblico concorso che al momento della pubblicazione del bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo di professore associato, di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, avevano maturato almeno un triennio di attività didattica e scientifica, documentata dalle facoltà, i quali siano attualmente in servizio come ricercatori universitari confermati, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1991».

2.538

SERRA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Tutti gli atti concorsuali sono accessibili ai concorrenti».

2.722

ALBERICI, MASULLO, BISCARDI, DI MAIO, MANNIERI, SCAGLIOSO

Invito i presentatori ad illustrarli, ricordando che l'emendamento 2.100 è precluso.

* CUFFARO. Signor Presidente, ho detto sin dall'inizio che illustravo tutti gli emendamenti tranne il 2.600, rispetto al quale vorrei rettificare un concetto in esso contenuto.

Io e il collega Bergonzi abbiamo presentato questo emendamento per rispondere ad una specifica esigenza. Vi sono stati infatti alcuni medici contrattisti che hanno chiesto di poter accedere ai concorsi universitari e la cui richiesta è stata respinta. A seguito di ciò, costoro hanno presentato ricorso e il Tar ha dato loro ragione; tuttavia, invece di riaprire le maglie del concorso per tutti coloro i quali ne avevano diritto, la partecipazione è stata concessa solo a coloro che avevano presentato il ricorso.

Pertanto, a noi sembra un atto di giustizia estendere a tutti coloro che si trovano nella medesima condizione la possibilità di accesso ai concorsi, non ritenendo che ne debbano usufruire soltanto coloro i quali hanno intrapreso l'azione legale.

Nel redigere l'emendamento ho però - lo confesso - commesso un errore perchè il meccanismo che avrei voluto introdurre per una fascia di medici che avevano stipulato dei contratti con l'università, nel testo viene invece esteso a tutti i medici che hanno prestato una qualche attività presso gli atenei italiani. In questo modo, dunque, la norma è eccessivamente estensiva ed io stesso ne proporrei una restrizione.

Tuttavia, poichè so che il senatore Serra ha presentato un emendamento che riguarda questi stessi soggetti che hanno bisogno della nostra presa di posizione per poter essere ammessi ai concorsi uni-

versitari, ritiro l'emendamento 2.600 e dichiaro, sin da ora, di essere favorevole all'emendamento presentato dal collega Serra.

ALBERICI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

PASSIGLI. Anch'io, signor Presidente, do per illustrati tutti i miei emendamenti, riservandomi poi di fare qualche dichiarazione di voto al momento opportuno.

* MERIGLIANO. Signor Presidente, chiedo ai colleghi un momento di attenzione. Del problema da me sollevato con l'emendamento 2.500 si era - ad onor del vero - già discusso in Commissione, ma poi si era arrivati alla conclusione di presentare in proposito un apposito emendamento in Aula.

La parola «abilitazione», usata nel testo, potrà, in futuro, dar luogo a dei provvedimenti *ope legis*, per cui la gente verrebbe immessa automaticamente nei ruoli. Ora, lo scopo che ci si è prefissi con il primo tipo di qualificazione è proprio quello di riconoscere che una persona è scientificamente qualificata, perchè non si dà un'abilitazione complessiva, bensì una qualificazione all'attività di ricerca.

Per questo motivo, propongo che la parola «abilitazione», ovunque ricorra nel testo, venga sostituita dall'altra «qualificazione».

BEVILACQUA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.760 e 2.528.

BINAGHI. Signor Presidente, anche coloro a cui si fa riferimento nell'emendamento 2.602 a mia firma appartengono ad una categoria di persone che, per anni ha svolto attività didattica in corsi universitari parreggiati, sostitutivi dei corsi ufficiali, in assenza del titolare di cattedra.

Queste persone hanno fatto esami, tesi di laurea, hanno partecipato a tutta l'attività didattica e sono stati riconosciuti idonei dalle varie facoltà a svolgere questo tipo di lavoro. Se non fosse approvato un emendamento di questo tipo, teoricamente - anche se non in pratica - tutti gli studenti che si sono laureati e che hanno sul loro libretto la firma di voti dati da queste persone dovrebbero essere decaduti dal loro titolo, in quanto noi oggi diremo che un'attività di questo tipo non ha alcun significato dal punto di vista universitario.

Si tratta di una quindicina di persone che hanno svolto in facoltà mediche per anni questo genere di attività.

SERRA. Signor Presidente, gli emendamenti 2.105, 2.518, 2.529, 2.533 (nuovo testo) e 2.538 si illustrano da sè.

CAMPUS. Signor Presidente, l'emendamento 2.501 (nuovo testo) è volto a tutelare, con il giusto rispetto, chi nell'università lavora da tempo, come già ho avuto modo di dire in sede di discussione generale.

Ritiro l'emendamento 2.606 perchè, non essendo stato approvato l'emendamento del senatore Passigli, sui trasferimenti è chiaro che a questo punto per poter consentire la mobilità di docenti tra le varie università, i professori ordinari o associati saranno costretti a ripresentarsi nei concorsi in altra sede. Ribadisco che l'emendamento era estremamente importante, perchè sappiamo che una turbativa dei concorsi è proprio la ripresentazione di chi già è in servizio con la stessa qualifica. Se però non vogliamo ingessare l'università, a malincuore sono costretto a ritirare l'emendamento e lasciare la possibilità a chi è in servizio con la qualifica di ordinario o associato di potersi ripresentare per concorsi analoghi in altre sedi.

L'emendamento 2.511 è un chiarimento del testo, che prego l'Aula di approvare, e soprattutto è una chiara espressione della necessità di tutela delle discipline minori affinché non vengano soverchiate da gruppi affini più numerosi.

Anche gli emendamenti 2.514, 2.521 e 2.523 riguardano la tutela delle discipline minori.

Infine, gli emendamenti 2.516 e 2.526 intendono evitare che un commissario possa partecipare contemporaneamente a più commissioni, ed è chiaro che debba prevalere la prima chiamata all'interno di una Commissione.

VEVANTE SCIOLETTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.537, 2.604, 2.523, 2.603.

PRESTI. Signor Presidente, l'emendamento 2.531 (nuovo testo) è una riformulazione del comma 6, lettera a) che porta una esplicitazione e dei chiarimenti in merito agli attestati da presentare in sede di richiesta di partecipazione al concorso, in modo che l'articolato sia quanto più chiaro possibile e che la Commissione esaminatrice o i singoli esaminatori abbiano il ventaglio più ampio delle certificazioni stesse.

PRESIDENTE. Diamo per illustrato l'emendamento 2.720, presentato dal senatore Tamponi.

BATTAGLIA. Signor Presidente, l'emendamento 2.535 si illustra da sè.

MERIGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MERIGLIANO. Signor Presidente, devo ancora illustrare l'emendamento 2.502.

PRESIDENTE. Senatore Merigliano, le ho già dato prima la parola per illustrare i suoi emendamenti.

MERIGLIANO. Non credevo di dover illustrare tutti gli emendamenti che ho presentato all'articolo 2 e vorrei portare delle specificazioni.

L'emendamento 2.502 concerne un aspetto che viene affrontato anche da altri emendamenti presentati. Tuttavia vorrei sottolineare che la mia proposta è limitata ai professori di seconda fascia e che, soprattutto, intende sostituire la qualificazione nazionale con un parere espresso dalla facoltà sull'attività scientifica svolta. Poichè la qualificazione scientifica è nazionale e, pur essendo in servizio da nove anni, i professori potrebbero aver tenuto soltanto lezioni, si precisa che occorre un parere favorevole della facoltà sull'attività scientifica svolta. Non ho altri emendamenti da illustrare perchè le mie proposte sono più o meno comprese negli emendamenti presentati dal senatore Campus.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* ZECCHINO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, poichè l'emendamento 2.100 è precluso, inizio ad esprimere il mio parere dall'emendamento 2.700. Si tratta di un emendamento tecnico che propone di sostituire le parole: «le modalità e i termini» con le altre: «le norme generali»; poichè non rilevo una differenza sostanziale mi rimetto all'Assemblea.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.101, mentre potrei anche essere d'accordo con l'emendamento 2.102 che propone di sopprimere l'avverbio «annualmente». Non ritengo che tale proposta pregiudichi il senso della norma e quindi mi rimetto all'Assemblea. Sull'emendamento 2.701 sono favorevole, mentre francamente non ho capito l'emendamento 2.103 del senatore Passigli. Esso infatti distrugge completamente l'articolo perchè propone di sopprimere il comma 2 dalle parole: «Possono partecipare» fino alla fine. Che cosa resterebbe e come resterebbe articolato il meccanismo? Quindi esprimo parere contrario.

Per quanto concerne l'emendamento 2.500, il problema che solleva il senatore Merigliano è apparentemente di pura terminologia ma in realtà nasconde un significato; si tratta di materia complessa e quindi mi rimetto all'Assemblea. Sono contrario all'emendamento 2.702, mentre devo motivare il parere che intendo esprimere sull'emendamento 2.760. La previsione degli accordi culturali bilaterali mi vedrebbe tendenzialmente favorevole, ma ritengo che la proposta avrebbe bisogno di una specificazione. Di conseguenza non posso essere d'accordo con la formulazione attuale da un punto di vista tecnico, anche se l'esigenza è rispettabile. Pertanto con questa formulazione il parere è contrario.

Sono favorevole all'emendamento 2.104, contrario all'emendamento 2.105, contrarissimo all'emendamento 2.602, contrario agli emendamenti 2.501 e 2.502, mentre sono favorevole all'emendamento 2.106. Sono altresì contrario agli emendamenti 2.510, 2.107 e 2.703, mentre sono favorevole agli emendamenti 2.511, 2.512, 2.513, 2.514 (questi ultimi due sono identici), 2.515, 2.707, 2.516, identico al 2.517, 2.518 e 2.519. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.520. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.521 e 2.522. Vorrei inoltre modificare il precedente parere espresso sull'emendamento 2.513, identico al 2.514: l'abbassamento del numero dei docenti del settore da 20 a 15 non mi trova favorevole; esprimo quindi parere contrario anche all'analogo emendamento 2.523, identico al 2.524.

PRESIDENTE. Senatore Zecchino, può spiegarsi meglio, al riguardo?

ZECCHINO, f.f. relatore. In sostanza, intendendo esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.523 e 2.524 che, *mutatis mutandis*, concernono la stessa questione contenuta negli emendamenti 2.513 e 2.514; modifico il parere favorevole già dato, che diviene contrario anche su questi due emendamenti.

Esprimo po parere favorevole sugli emendamenti 2.525, 2.708 e 2.526, identico al 2.527. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.537 (Nuovo testo). Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.709. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.704, 2.528, 2.529, 2.530, 2.604 e 2.531 (Nuovo testo). Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.705 e 2.532. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.533 (Nuovo testo), 2.706 e 2.720. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.534. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.535, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 2.536, identico al 2.721. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.603 e 2.538. Sono poi favorevole al contenuto dell'emendamento 2.722, per il quale «Tutti gli atti concorsuali sono accessibili ai concorrenti», assimilabile a quello del precedente emendamento 2.534, sul quale anche ho espresso parere favorevole, che recita «Gli atti sono accessibili a chiunque vi abbia interesse».

MASULLO. L'emendamento tende ad evitare eventuali vertenze su chi sia interessato.

ZECCHINO, f.f. relatore. Signor Presidente, convengo con i presentatori dell'emendamento 2.722 che parlare di «concorrenti» anzichè di «chiunque vi abbia interesse» è potenzialmente dirimente di eventuali perplessità interpretative.

Propendo quindi per questa formulazione esprimendo un parere favorevole sull'emendamento 2.722, di conseguenza il parere diviene contrario sull'emendamento 2.534.

SALVINI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.700. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.101, mentre mi rimetto all'Aula sull'emendamento 2.102. Sull'emendamento 2.701 il parere è favorevole mentre è contrario sull'emendamento 2.103. Mi rimetto all'Aula sull'emendamento 2.500, anche se ritengo che vi sarebbero modifiche maggiormente necessarie da introdurre. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.702, mentre mi rimetto all'Aula per quanto riguarda l'emendamento 2.760. Sull'emendamento 2.104 esprimo parere favorevole. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.105, 2.602, 2.501 e 2.502. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 2.106. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.510, 2.107 e 2.703 ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.511, 2.512, 2.513, identico all'emendamento 2.514, 2.515, 2.707, 2.516 (identico al 2.517), 2.518, 2.519, 2.521, 2.522, 2.525, 2.708, 2.526 (identico al 2.527), 2.709, 2.705, 2.532, 2.536 (identico al 2.721) e 2.722.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.520, 2.537 (Nuovo testo), 2.704, 2.528, 2.529, 2.530, 2.604, 2.531 (Nuovo testo), 2.533 (Nuovo testo), 2.706, 2.720, 2.534, 2.535, 2.603 e 2.538.

Mi rimetto invece all'Aula sull'emendamento 2.523, identico all'emendamento 2.524.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.700, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

È approvato.

BEVILACQUA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Passigli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.701, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.103.

MASULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASULLO. Signor Presidente, vorrei pregarla di mettere in votazione questo emendamento per parti separate, visto che l'emendamento propone, al comma 2 la soppressione del secondo periodo, comprendente le lettere *a)* e *b)*, di contenuto diverso e separabile.

Propongo di mettere in votazione l'emendamento per parti separate, in quanto potrebbe darsi che una parte dell'Aula voglia conservare, ad esempio, il punto *a)* e sopprimere invece il punto *b)*; sono due contenuti ben distinti e per questo chiediamo che vengano posti in votazione separatamente.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, lei è d'accordo con la proposta avanzata dal senatore Masullo di votare l'emendamento 2.103 per parti separate?

* PASSIGLI. Signor Presidente, non sono d'accordo e vorrei spiegare perchè.

La *ratio* dell'emendamento va in una duplice direzione. Da un lato, se vogliamo potenziare l'autonomia dei singoli atenei, come è stato più volte e autorevolmente sostenuto da molti colleghi, potremmo pensare che i requisiti di ammissione al concorso a cattedra siano stabiliti da ogni singolo ateneo e quindi che non vi sia la necessità di un'abilitazione nazionale. Chi desidera potenziare al massimo l'autonomia degli atenei potrebbe scegliere questa soluzione. È chiaro che questa soluzione porta come conseguenza logica l'abolizione del valore legale del titolo di studio e lo vedremo a fine seduta quando discuteremo l'ordine del giorno presentato su questo argomento.

Vi è anche chi può ritenere che un meccanismo concorsuale, che preveda da un lato un'abilitazione nazionale e dall'altro una verifica concorsuale effettiva a livello locale, sia troppo farraginoso e che pertanto, se i concorsi locali fossero effettivamente seri, si potrebbe rinunciare all'abilitazione nazionale, che quindi sarebbe solo un sovraccarico per il sistema. È in questo la *ratio* dell'emendamento.

Però, ritagliare nello stesso emendamento una sostanziale esclusione di chiunque si sia formato all'estero, come è nella proposta che viene ora avanzata, e impedire la partecipazione di chi abbia avuto percorsi formativi in università estere va contro la logica dello sviluppo scientifico, in tutti i campi disciplinari che conosco; probabilmente va anche contro i trattati comunitari e comunque contro le intenzioni del proponente. Se sono queste le intenzioni, colui che ha proposto la votazione per parti separate avrebbe fatto meglio a presentare uno specifico emendamento di soppressione della lettera *b*).

Per queste ragioni sono contrario alla proposta di votazione per parti separate ed invito l'Aula a respingerla.

ZECCHINO, *ff. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZECCHINO, *ff. relatore*. Signor Presidente, vorrei aggiungere due considerazioni. Innanzi tutto la richiesta avanzata dal senatore Masullo mi sembra ultronea. Infatti, essendo egli firmatario dell'emendamento 2.702 che propone la soppressione della lettera *b*), la votazione per parti separate, che ora richiede, avverrebbe di fatto successivamente. Questa considerazione vale dal punto di vista della procedura.

Desidero poi far rilevare ai colleghi Passigli e Masullo che l'articolo 2 è l'articolo portante della legge. Premesso che tutto è legittimo, tuttavia la soppressione di tale articolo corrisponderebbe semplicemente ad una abdicazione della legge, in quanto si attribuirebbe alle università il potere di regolamentare. Se la scelta è questa, bisogna allora affermare che si cancella la legge. Infatti, se si elimina l'individuazione dei requisiti di partecipazione non resterà più nulla ed avremmo lavorato invano. Potrebbe essere una scelta, ma vorrei che fosse ben chiaro qual è il punto di approdo. Pertanto la votazione per parti separate può essere nel senso di sopprimere la lettera *b*) che rappresenta

un'aggiunta successiva eventuale relativa alle condizioni di partecipazione, ma la lettera *a*) costituisce la legge nella sua essenzialità.

Senatore Masullo, non possiamo accedere alla richiesta di votazione per parti separate; si può provare a sopprimere la lettera *b*), ma è ovvio che se la lettera *a*) viene soppressa i nostri lavori possono concludersi.

PASSIGLI. Signor Presidente, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal senatore Merigliano.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.702, essendo stato ritirato il precedente emendamento 2.600.

ALBERICI. Signor Presidente, ritiro questo emendamento.

PERLINGIERI. Saggia decisione!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.760.

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, vorrei soltanto cercare di capire. A me è sembrato che il relatore abbia condiviso la sostanza dell'emendamento e abbia però espresso qualche perplessità sulla sua formulazione; pertanto, se richiesto, sono d'accordo a riformularlo. Vorrei però comprendere se questo è il senso della dichiarazione del relatore. In questo caso si tratta infatti del riconoscimento della equipollenza di un titolo conseguito all'estero. Noi riteniamo che al Ministro sia concessa una eccessiva discrezionalità, seppure con parere vincolante del CUN. Abbiamo allora chiesto che sia previsto dagli accordi culturali bilaterali. Questo è lo spirito dell'emendamento e mi sembra di aver capito che il relatore non è contrario alla sostanza ma soltanto alla forma dello stesso.

PRESIDENTE. Mi sembra che quanto lei ha enunciato sia esatto. Infatti ci eravamo ripromessi, una volta arrivati al punto, di procedere eventualmente a riformulare l'emendamento, perchè altrimenti il parere del relatore sarebbe stato contrario.

Invito pertanto il relatore a pronunziarsi in proposito.

* ZECCHINO, *ff. relatore*. Signor Presidente, in definitiva, mi pare giusto fissare il criterio della reciprocità. Tuttavia, proporrei una correzione, nel senso di modificare la formulazione dell'emendamento nella seguente: «previsto da specifici accordi culturali bilaterali», sottolineando comunque che essa non è risolutiva dei dubbi. Anche confortato da pareri tecnici, perchè il problema è soltanto - a mio giudizio - di for-

mulazione perchè sull'esigenza sottesa dall'emendamento io intendo esprimere parere favorevole, ritengo che con questa aggiunta della parola «specifici» potremmo risolvere, sia pure con qualche permanente perplessità, il problema. In questo modo infatti l'esigenza è salva e la formulazione mi pare possa essere ritenuta significativa anche dal punto di vista giuridico.

PRESIDENTE. In sostanza, l'emendamento andrebbe così riformulato: «previsto da specifici accordi culturali bilaterali».

Senatore Bevilacqua, accetta questa proposta avanzata dal relatore?

BEVILACQUA. Sì, signor Presidente.

MERIGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MERIGLIANO. Signor Presidente, vorrei invitare i colleghi a riflettere sulla questione. Si prenda, ad esempio, il caso degli Stati Uniti, da cui potrebbero venire valenti soggetti. Ebbene, non possono esistere accordi bilaterali con tale paese in questo campo perchè i rispettivi sistemi universitari sono completamente diversi. Pertanto, approvare un simile emendamento significherebbe rendere impossibile l'ingresso di cervelli qualificati.

CAMPUS. Costoro, se vogliono, possono sostenere l'esame di idoneità nel nostro paese.

PASSIGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PASSIGLI. Signor Presidente, capisco perfettamente l'esigenza che muove questa proposta di emendamento, che è quella di assicurare una reciprocità che, in tutti i campi, è sempre obiettivo da ricercare e possibilmente da conseguire.

Mi sembra però che quando il senatore Merigliano sottolinea la diversità dei vari sistemi universitari, non solo quello degli Stati Uniti, tocca un punto importante. Gli accordi bilaterali culturali sono accordi tra Governi e normalmente impegnano istituzioni pubbliche. In questo caso ci troveremo dinanzi sistemi assolutamente o comunque largamente privati, che possono effettuare il reclutamento sulla base dei loro *standard*. Ad esempio, per essere chiamati in una università, non solo americana, ma anche tedesca o inglese, non si chiede un titolo di ammissione di quelle università; le singole facoltà decidono se chiamare o meno persone ad un certo livello. Il titolo abilitativo non è quindi previsto da nessun trattato perchè è materia di totale autonomia di quegli atenei; inserirlo oggi risponde sì ad un'esigenza che credo vada salvaguardata ovunque sia possibile, ma non può applicarsi a questa fattispecie e sortirebbe soltanto l'effetto di impedire qualsiasi chiamata di soggetti, italiani o meno, che hanno intrapreso percorsi formativi all'estero

diversi da quelli abitualmente seguiti in Italia, mentre invece gli italiani potrebbero essere tranquillamente chiamati negli atenei esteri.

Per questa ragione, pur apprezzando pienamente lo spirito dell'emendamento, invito sia il proponente che il relatore a riconsiderare questo aspetto, e quindi a ritirare l'emendamento, magari trasformandolo in un ordine del giorno perchè si possa semmai, in sede ministeriale, studiare forme opportune per promuovere accordi anche multilaterali in materia.

PRESIDENTE. Prima di proseguire con gli interventi, chiedo al senatore Bevilacqua se accetta di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in ordine del giorno, come testè suggerito dal senatore Passigli.

BEVILACQUA. No, signor Presidente, lo mantengo; qualora fosse bocciato, potrei presentare un ordine del giorno.

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, il problema è semplicissimo: qui siamo di fronte a ordinamenti universitari molto diversi tra loro, alcuni dei quali privati. Pertanto, non possiamo fare accordi bilaterali tra un ordinamento universitario pubblico e alcune università private, attraverso i quali riconosciamo titoli di studio, esperienze o altro.

Io credo che, in sostanza, questo emendamento sia assolutamente impraticabile; purtroppo, se venisse mai praticato, avrebbe come effetto quello di chiudere la carriera universitaria a coloro che avessero conseguito titoli all'estero nelle più prestigiose università straniere, che spesso non hanno alcun interesse a stringere accordi bilaterali con noi.

En passant ho sentito il senatore Campus che diceva: facciamo l'abilitazione. Credo che non sia esattamente questo lo spirito della legge e credo che non debba essere neppure il nostro; non possiamo, cioè, chiedere che coloro che hanno conseguito titoli e hanno fatto carriera in università straniere facciano ancora l'abilitazione per le università italiane. In questo caso sono per la massima liberalizzazione dell'accesso, che invece verrebbe bloccato dall'emendamento del senatore Bevilacqua.

Quindi, voterò contro sia l'emendamento sia, quando come spero sarà bocciato l'emendamento, l'eventuale ordine del giorno.

PERLINGIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLINGIERI. Signor Presidente, condivido l'intervento del senatore Pasquino.

Si tratta anche di considerare che la nostra università, se vuole realizzare tentativi di sprovvincializzazione, deve tenere aperte le esperienze che si acquisiscono all'estero.

Tra l'altro, c'è anche il problema che il concorso vero di inquadramento nell'organico è quello che si fa nelle singole facoltà; è in quella sede, dunque, che ci si assume la responsabilità di verificare se, il soggetto che ha conseguito all'estero un titolo abilitativo è degno di coprire la cattedra.

Dichiaro pertanto il mio voto contrario all'emendamento.

CUFFARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CUFFARO. Signor Presidente, sono d'accordo con le argomentazioni dei senatori Merigliano, Passigli e Pasquino.

Vorrei aggiungere una considerazione che forse potrà convincere il senatore Bevilacqua a ritirare l'emendamento. Qui si parla di accordi culturali bilaterali. Di recente ho fatto un'esperienza per una serie di provvedimenti che riguardavano vari paesi e ho visto che molto spesso negli accordi bilaterali culturali non è compreso il problema dell'equivalenza dei titoli, sono accordi di altra natura, di altro genere e quindi, anche in presenza di un accordo bilaterale, noi ci troveremo nell'impossibilità poi di poter procedere alle ammissioni previste dal comma 2, lettera b) dell'articolo 2.

Sarebbe allora molto opportuno che il senatore Bevilacqua ritirasse l'emendamento e che non lo riproponesse neanche come ordine del giorno.

Nel caso in cui l'emendamento fosse mantenuto o anche venisse trasformato in un ordine del giorno, noi voteremo contro.

ZECCHINO, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZECCHINO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, il problema è dei più complessi.

Voglio intanto chiarire che l'aggettivo «bilaterale» certamente non è in alcuno modo introducibile.

È vero che esiste anche l'esperienza americana, tanto per riferirci ad un'area extracomunitaria con la quale c'è un'intensità di rapporti, però il problema della reciprocità esiste e si pone prevalentemente a livello comunitario, dove esiste logicamente tutto un insieme di normative e direttive relative ai riconoscimenti dei titoli di studio, di laurea, che sono cosa profondamente diversa.

Siccome qui si tratta invece di titoli abilitativi, parificabili a quella che noi adesso abbiamo chiamato qualificazione scientifica o abilitazione, in ogni caso comunque di titoli successivi, sapete tutti meglio di me quali particolarità presentano in materia alcuni ordinamenti stranieri, penso per esempio a quello della Germania. Introdurre allora un concetto, non di bilateralità ma, nell'ambito europeo, di interscambiabilità di alcuni livelli successivi, potrebbe essere un dato non privo di significato.

Peraltro, riconoscendo che la materia è estremamente complessa, come ho già detto all'inizio, non credo di essere in grado in questa sede di trovare una soluzione legislativa adeguata al problema che astrattamente esiste e rispetto al quale sono valide le posizioni di coloro che hanno parlato contro; non reputo però del tutto incoerente o poco significativo anche ciò che viene dal relatore.

In conclusione, ritengo a questo punto che certamente la parola «bilaterale» non può essere inserita perchè non possiamo immaginare l'esistenza di accordi culturali bilaterali. Si potrebbe fare piuttosto riferimento a specifici accordi. (*Interruzione del senatore Di Maio*). Ci sono accordi multilaterali, senatore Di Maio, che sono molto più consistenti e anche molto più concreti, specialmente con riferimento alla realtà europea alla quale credo dobbiamo guardare.

In conclusione, sono contrario ad inserire la previsione di accordi bilaterali e invito anch'io i presentatori a trasformare l'emendamento 2.760 in un ordine del giorno sul quale potremo nel frattempo riflettere più a fondo. Infatti, in definitiva, il potere di riconoscimento dell'equipollenza - lo dico al senatore Bevilacqua, ma anche ai senatori Passigli e Pasquino che sono intervenuti - è conferito al Ministro, pure se a seguito di un parere vincolante del CUN. Allora in un ordine del giorno, se ci riusciamo, potremmo tentare di ponderare tale questione, che esiste, in modo che nell'ambito dei poteri che il Ministro dovrà esercitare, sentiti il CUN e gli altri organismi interessati, si possa risolvere il problema.

Invito quindi i presentatori dell'emendamento a trasformarlo in un ordine del giorno che possa tecnicamente evitare all'Assemblea di produrre una formulazione infelice della norma. Nell'ordine del giorno potremmo più facilmente trovare una soluzione più sfumata, vincolando successivamente il Ministro che in materia dovrà emettere i provvedimenti prescritti.

PRESIDENTE. Il Governo ha nulla da aggiungere su questo punto specifico?

SALVINI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Sono certamente contrario all'emendamento 2.760 nella formulazione attuale. Per quanto riguarda gli argomenti presentati dal relatore, sono d'accordo. Stiamo attenti, però, perchè ci troviamo in un campo che dovrebbe considerarsi fuori dal disegno di legge in esame, altrimenti ci mettiamo su strade complesse che ci porterebbero lontano. Si potrà considerare questo aspetto nel luogo e al momento opportuno.

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, accoglie l'invito che le è stato rivolto?

BEVILACQUA. Sì, signor Presidente. Ci siamo resi conto che in effetti l'attuale formulazione dell'emendamento desta più di una perplessità. Ci impegnamo allora a predisporre un ordine del giorno da presentare prima della votazione dell'articolo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.104, presentato dal senatore Passigli.

È approvato.

PERLINGIERI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.105.

SERRA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

* SERRA. Signor Presidente, colleghi, dato che alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 2 è già stabilito che coloro che abbiano svolto attività all'estero e abbiano conseguito un titolo abilitativo equipollente possono anche superare il problema dell'abilitazione, non vedo perché non dobbiamo abolire gli effetti prodotti dall'articolo 20 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per cui chi aveva svolto attività all'estero per tre anni, veniva inquadrato direttamente in ruolo con posti messi a carico anche dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Sappiamo quante ne sono successe in questo campo: non sempre sono stati chiaramente documentati i tre anni di presenza all'estero per motivi di studio. Se non aboliamo quindi il suddetto riferimento alla legge n. 705, andiamo incontro all'incongruenza che, in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 537 del 1993, vengono forniti i *budget* per questi posti di ruolo dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, quando invece a seconda dell'organico un ateneo dovrebbe avere nella propria disponibilità questi posti nuovi. Inoltre questi tre anni all'estero - diciamo chiaramente - servono per lo più solamente per introdurre dei famigli, dei raccomandati che, tornando, si vedono assegnato un posto di ruolo: che si procurino anche loro l'abilitazione o acquisiscano all'estero quei titoli ad essa equipollenti. La legge n. 705 era precedente alla finanziaria del 1993 e ovviamente, anche a questa che stiamo per licenziare: mi sembra vada abolito il riferimento in essa contenuto al diritto di ottenere un posto di ruolo nella docenza universitaria attribuito a chi abbia trascorso tre anni di studio all'estero, con posti finanziati direttamente dal Ministero.

Ribadisco quindi l'importanza dell'approvazione di questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.105, presentato dal senatore Serra.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, in accordo con le decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, sospendiamo ora l'esame del disegno di legge n. 1629 e connessi, per procedere all'esame, previsto per le ore 12, della domanda di autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere di cui al Documento IV, n. 2-R.

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 2-R). - *Domanda di autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del senatore Carmine Mensorio*

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 2-R recante: «Domanda di autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del senatore Carmine Mensorio per i reati di cui agli articoli 416-bis, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8, del codice penale (associazione di tipo mafioso); 110, 56, 317, 61, numero 7, del codice penale (concorso in tentativo di concussione aggravata)».

Ricordo che nel corso della seduta del 27 settembre 1995 il documento in esame è stato rinviato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. La Giunta ha quindi deliberato di negare l'autorizzazione all'emissione della misura cautelare richiesta. L'Assemblea, ai sensi dell'articolo 135, comma 10, del Regolamento è pertanto chiamata a pronunciarsi su tale proposta.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Garatti.

GARATTI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in data 26 luglio 1995 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli ha trasmesso la domanda di autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della Costituzione nei confronti del senatore Carmine Mensorio per i reati di associazione di tipo mafioso e di concorso in tentativo di concussione aggravata.

Nella seduta del 9 agosto 1995 la Giunta ha deliberato di proporre al Senato la concessione dell'autorizzazione. L'Assemblea del Senato ha discusso la relazione della Giunta nelle sedute del 20 e 27 settembre 1995 ed ha deliberato il rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari perchè questa potesse eventualmente riformulare le sue valutazioni.

In data 4, 10 ottobre e 21 novembre 1995 provenivano memorie difensive depositate dal senatore Mensorio, che ribadiva la propria estraneità ai reati contestati evidenziando gli elementi difensivi emersi nel corso delle indagini.

Nella seduta del 10 ottobre 1995 la Giunta ha deliberato di richiedere al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli una serie di atti processuali, alcuni dei quali riferentisi a indagini istrut-

torie svoltesi successivamente alla trasmissione al Senato della domanda di autorizzazione all'arresto.

In data 13 dicembre 1995, al termine della discussione generale, veniva messa ai voti e approvata a forte maggioranza la proposta di diniego alla autorizzazione all'arresto avanzata da alcuni membri della Giunta. Come già riferito nella precedente relazione, il Senato, allorché è chiamato a decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta dal giudice in ordine all'esecuzione della misura della custodia cautelare, deve svolgere un duplice controllo: anzitutto che l'iniziativa giudiziaria non abbia movente politico, non sia cioè finalizzata proprio a colpire il parlamentare per le sue funzioni e ad impedirne o limitarne le funzioni medesime, o che comunque vi sia un indice persecutorio personale; quindi che le esigenze cautelari siano di peso tale da prevalere sull'esigenza di integrità dell'organo parlamentare e di libero esercizio delle relative funzioni da parte del Senato.

Ciò premesso, ritengo di dover fare alcune considerazioni. In primo luogo si sottolinea che tutti i pentiti interrogati hanno sempre escluso ogni partecipazione del senatore Mensorio all'organizzazione di stampo mafioso.

In secondo luogo si fa presente che l'ordinanza custodiale del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli riprende praticamente nella sua interezza il testo della richiesta relativa all'emissione delle misure cautelari di custodia in carcere nei confronti del senatore Mensorio da parte del pubblico ministero. A questo riguardo si possono confrontare le pagine da 87 a 92 dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari e le pagine da 177 a 185 della richiesta del pubblico ministero.

In terzo luogo si sottolinea la indiscutibile retroattività delle norme processuali penali in materia di libertà personale, come anche ritenuto dalla consolidata ed uniforme giurisprudenza della Suprema Corte.

In quarto luogo si fa presente che l'ordinanza custodiale non aveva raggiunto il perfezionamento e l'efficacia prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sulla custodia cautelare. La Giunta infatti, come già esposto, prendendo doverosamente atto di quanto l'Assemblea aveva stabilito provvedeva a richiedere all'autorità giudiziaria documenti rilevanti ai fini della decisione che la stessa Giunta doveva adottare, tra i quali in particolare figurano atti contenenti elementi a favore dell'indagato. Ciò al fine di verificare se l'ordinanza custodiale rispetti i presupposti e le modalità sanciti a pena di nullità dai novellati articoli 291 e 292 del codice di procedura penale.

Svolta la seguente premessa, si è osservato che nella sostanza gli atti acquisiti affievoliscono il quadro degli elementi indiziari a carico del senatore Mensorio, con particolare riferimento al reato di associazione di stampo mafioso. È stato preso in considerazione l'orientamento costante della Giunta del Senato seguito nelle passate legislature, in base al quale non si è mai concessa l'autorizzazione a procedere all'arresto nei confronti di un senatore. In passato la Giunta del Senato ha proposto il diniego delle autorizzazioni all'arresto per episodi spesso più gravi di quelli addebitati al senatore Mensorio.

La Giunta quindi ha ritenuto insussistenti i requisiti richiesti per l'emissione della misura cautelare della custodia in carcere, dal mo-

mento che la reiterazione della condotta criminosa è improponibile da parte del senatore Mensorio e che il pericolo di inquinamento delle prove a suo carico è da ritenersi inesistente, dal momento che la magistratura ha già compiuto un'ampia attività di indagine. Lo stesso si può dire del pericolo di fuga, in virtù del fatto che il senatore Mensorio ha sempre partecipato regolarmente ai lavori di questa Assemblea.

Taluno dei membri della Giunta, a suo tempo favorevole alla misura detentiva, si è dichiarato successivamente a favore del diniego all'autorizzazione all'arresto, in quanto a suo giudizio gli elementi istruttori da ultimo pervenuti dimostrano la non colpevolezza del parlamentare. Inoltre, nella discussione svoltasi presso la Giunta, da parte di alcuni si è osservato che l'ordinanza custodiale risulta non conforme ai presupposti e alle modalità sanciti a pena di nullità dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, entrata in vigore il 23 agosto 1995, essendo tra l'altro priva della motivazione che valuti e spieghi l'irrelevanza degli elementi favorevoli all'indagato.

Ma, a prescindere dai profili dell'illegittimità dell'ordinanza, gli atti esaminati hanno comunque consentito alla Giunta di ravvisare appieno gli elementi che inducono a respingere la domanda, elementi già individuati - come risulta dalla relazione riprodotta nel contesto del presente lavoro - nell'assenza delle esigenze eccezionali e rilevanti che sono richieste per la concessione dell'autorizzazione all'arresto, secondo l'indirizzo giurisprudenziale e nell'affievolimento delle accuse contro il senatore Mensorio emerse nell'allargamento del quadro istruttorio.

Ovviamente il procedimento potrà continuare, il giudice procederà nelle proprie indagini preliminari volte ad accertare il reato penale senza che per questo si debba ritenere indispensabile lo stato detentivo dell'indagato.

Infine, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha ritenuto a forte maggioranza di dover mutare l'orientamento espresso a conclusione del primo esame della domanda di autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere, in quanto l'approfondimento compiuto a seguito del nuovo esame ha consentito di verificare che sono del tutto assenti quelle eccezionali esigenze cautelari di particolare gravità, in mancanza delle quali in tutti i casi precedenti il Senato ha negato l'autorizzazione a procedere all'arresto.

La Giunta, pertanto, sottopone all'Assemblea la proposta di negare l'autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del senatore Carmine Mensorio richiesta dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo ricordare a quest'Aula che nella precedente valutazione che fu fatta in Giunta, quest'ultima aveva espresso un parere diametralmente opposto a quello che oggi viene presentato in Aula.

La Giunta aveva proposto a grandissima maggioranza di concedere l'autorizzazione. Invece, oggi, ci troviamo di fronte ad un ribaltone - si vede che anche qui esso è diventato di moda! -, perchè avevamo comunque rinviato l'esame di tale domanda di autorizzazione in Giunta dopo aver ascoltato la relazione del senatore Garatti, la quale così concludeva: «Il relatore propone pertanto che il Senato deliberi il rinvio dell'esame della questione alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, perchè la Giunta valuti nel termine di un mese l'incidenza della legge n. 332 del 1995, pubblicata l'8 agosto ed entrata in vigore il 23 agosto 1995, sulla validità della richiesta avanzata al Senato dall'Autorità giudiziaria nei confronti del senatore Carmine Mensorio».

Questi erano i limiti che l'Aula aveva approvato per rinviare in Giunta la decisione.

Ebbene, signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ulteriore acquisizione di materiale inviato dalla procura e dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli dimostrano quanto avevo già detto nei miei precedenti interventi, e cioè che non ci potevano essere elementi a difesa taciuti dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge n. 332. Non si era mai visto che un pubblico ministero nascondesse gli elementi a difesa per poterli poi tirare fuori in epoca successiva (*Commenti dei senatori Maceratini e Lisi*).

NATALI. Lo dice il codice!

LUBRANO DI RICCO. Comunque, poichè ci siamo voluti togliere lo scrupolo, l'ulteriore materiale probatorio acquisito dimostra che non vi era nessun elemento a difesa che precedentemente era stato omesso nell'inviare gli atti al giudice per le indagini preliminari da parte del pubblico ministero.

Tutti gli atti che ci sono pervenuti sono stati acquisiti posteriormente all'entrata in vigore delle nuove norme sulla custodia cautelare.

Sono tutti elementi, ripeto, acquisiti successivamente all'entrata in vigore della legge; nessun elemento invece risulta acquisito precedentemente all'entrata in vigore della legge e non inviato al GIP nel momento in cui il pubblico ministero ha presentato la richiesta di emettere l'ordinanza di custodia cautelare. Il GIP quindi ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in presenza di tutti gli elementi disponibili, sia a favore che contro la posizione del senatore Mensorio.

Allora, i motivi per cui avevamo rinviato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la decisione si sono rivelati del tutto insussistenti; ma c'è di più: gli elementi invece acquisiti successivamente all'invio degli atti in Giunta hanno aggravato pesantemente la situazione probatoria; lo dico per incidens perchè neppure questo ha una rilevanza decisiva, ma lo voglio dire per smentire che il rinvio in Giunta abbia portato elementi nuovi per cui essa dovesse poi cambiare idea.

Il senatore Mensorio, per esempio, ha sempre negato l'incontro nel locale di Romano Luigi. Ebbene, le ulteriori risultanze acquisite hanno smentito clamorosamente questo asserto perchè è stato dimostrato attraverso le deposizioni dei partecipanti a quel pranzo che, effettivamente l'incontro tra Carmine Alfieri e i suoi da un lato e il senatore Carmine Mensorio dall'altro avvenne. Quindi l'incontro nel locale di Ro-

mano Luigi ci fu, e ciò smentisce clamorosamente gli asseriti difensivi del senatore Mensorio; dico questo per poter riaffermare fortemente che i motivi per cui la decisione fu rinviata in giunta si sono rivelati non solo insussistenti, ma addirittura capovolti dall'ulteriore istruttoria compiuta.

Non ci dobbiamo quindi trincerare sotto pretesti di carattere processuale, che non spetta a noi in fondo rilevare. Ho sentito parlare ancora una volta di nullità dell'ordinanza, di inosservanza di norme di legge, ma questa valutazione non spetta a noi; d'altra parte l'ordinanza ha già subito un esame da parte del tribunale della libertà di Napoli, il quale ha ritenuto validissima l'ordinanza stessa dal punto di vista non solo formale, ma anchè sostanziale a carico di uno degli imputati. Tale ordinanza quindi ha già subito un vaglio: la Giunta stava aspettando il responso della Corte di cassazione, ma è giunto invece un inopinato rinvio della decisione al 16 gennaio prossimo.

Questo è strano perchè si era sempre detto che era preferibile attendere il responso della Corte di cassazione alla quale il senatore Mensorio aveva fatto regolare ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità del suo ricorso al tribunale della libertà; inammissibilità che io avevo già preannunciato a giugno, quando invece è stata presentata l'istanza di rinvio per attendere la decisione del tribunale della libertà; dissi che era un'attesa inutile perchè certamente il tribunale avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso non trattandosi di un'ordinanza esecutiva mancando la nostra autorizzazione.

Perchè allora ci dobbiamo trincerare sotto motivi formali di carattere processual-penale? Il Senato è libero di non concedere l'autorizzazione, ma non su pretesti di questo genere. Io respingo il tentativo di far apparire questa ordinanza come il frutto di un *fumus persecutionis*. Nessuno ha dimostrato l'esistenza di questo *fumus persecutionis* da parte dei giudici; anzi, tutto è basato sugli indizi, sulle prove, sulle risultanze processuali e non su cavilli di carattere formale; nessuno ci è venuto a dimostrare che l'ordinanza è frutto di un *fumus persecutionis*. Noi non siamo la Corte di cassazione che deve esaminare anche i vizi di forma dell'ordinanza, ma siamo un organo politico che deve decidere sulla base di criteri diversi da quelli di un'analisi formale dell'ordinanza, come si vorrebbe fare in quest'Aula.

Il *fumus persecutionis* non c'era e non ci possiamo trasformare in giudici della legittimità dell'ordinanza sotto il profilo formale, che è comunque allo stato sussistente; se si voleva allora contestare tale legittimità, non si doveva spostare il ricorso in Cassazione al 16 gennaio, quando avremo già deciso.

Sarebbe stato opportuno attendere serenamente la decisione della Corte e, sul piano definitivo, si sarebbe per lo meno potuto affermare se l'ordinanza era o meno formalmente legittima. La Corte di cassazione motiva le sue decisioni in materia di custodia cautelare anche sulla sussistenza di sufficienti indizi; d'altra parte, si fa ancora riferimento all'insussistenza di motivi di carattere cautelare. Invece, l'ulteriore istruttoria, dalla quale è emerso l'incontro al famoso pranzo nel locale di Romano Luigi, dimostra che vi è un tentativo di inquinamento delle prove che avremmo il dovere di sventare, concedendo l'autorizzazione. Sussiste un motivo di inquinamento della prova che è in atto e, ripeto ancora una

volta, la contestazione non ha - come si afferma nella relazione - per oggetto un reato di epoca remota: secondo la contestazione infatti il reato è tuttora in atto e in svolgimento. Quindi, non è vero che è trascorso tanto tempo dalla commissione del reato, come di solito si afferma quando si vuole contestare l'attualità di una ordinanza di custodia cautelare. Si tratta invece di un reato che, secondo l'accusa (la cui impostazione non possiamo stravolgere) è tuttora in svolgimento.

Allora le esigenze di cautela processuale, sotto il profilo del pericolo di inquinamento della prova, sussistono pienamente nella specie. Ribadisco però che il problema non è soltanto questo ma è anche di carattere politico. Il Parlamento si assumerà oggi una grave responsabilità nel rigettare questa richiesta sulla base di un pretesto insussistente. Si abbia il coraggio di negare l'autorizzazione per altri motivi che non siano quelli che si vogliono indicare fittiziamente all'Assemblea. Se il Senato vuol rigettare l'ordinanza, deve motivare diversamente tale rigetto. Altrimenti ci adosseremo, nei confronti anche dell'opinione pubblica sia nazionale che locale, la grave responsabilità di aver fittiziamente, formalmente, indicato un motivo che in realtà è ben altro. Affermiamo chiaramente qual è il motivo per il quale il Senato (e mi aspetto da chi è contro l'autorizzazione che riferisca quali sono i veri motivi) vuole negare questa autorizzazione.

FABRIS Giovanni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS Giovanni. Illustrissimo Presidente, illustrissimi colleghi, come è noto il Senato dovrà pronunciarsi se concedere o meno ai magistrati di Napoli l'autorizzazione a procedere all'arresto del senatore Carmine Mensorio. Va doverosamente premesso ed osservato che se il senatore Carmine Mensorio fosse stato solamente il signor Carmine Mensorio oggi sarebbe associato al carcere. Il fatto che non lo sia non può e non deve essere un privilegio riservato ai membri del Parlamento.

Data la funzione che un senatore è chiamato a svolgere sembra giusto che un provvedimento di tanta gravità debba subire un vaglio da parte dell'Assemblea. Perchè però tale vaglio non diventi un privilegio, al Senato non è data una discrezione nella valutazione dell'operato del magistrato. Al Senato spetta dunque valutare unicamente se il magistrato abbia richiesto il provvedimento restrittivo con intenti persecutori nei confronti del senatore Mensorio, nel qual caso l'autorizzazione deve essere negata, ovvero non vi sia alcun intento persecutorio e, in tal caso, l'autorizzazione deve essere concessa.

Non dobbiamo quindi valutare l'operato del magistrato, con l'eccezione testè osservata e men che meno trasformarci in giudici che valutano la colpevolezza o l'innocenza del senatore Carmine Mensorio. Del pari ci è preclusa la valutazione se debba prevalere la potestà della magistratura o quella del Parlamento perchè in tal caso, di fatto, si sancirebbe l'esistenza di quel privilegio di cui parlavo testè.

Dunque, illustrissimi senatori, siete chiamati a valutare se il magistrato napoletano abbia o meno avuto intenti persecutori nei confronti del collega, tenendo conto che per il reato di cui è imputato l'emissione

di un mandato di carcerazione è obbligatorio. Personalmente e per i motivi testè indicati considero che non vi siano elementi per ritenere che il magistrato abbia agito con fini men che legittimi e quindi mi pronuncerò a favore della concessione dell'autorizzazione all'arresto, chiedendo che la relativa votazione avvenga mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito i senatori che appoggiano tale richiesta a far constatare la loro presenza.

(La richiesta risulta appoggiata).

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, prendo la parola, ancora una volta, nel dibattito su questa vicenda non certo per dimostrare colpevolezze o responsabilità che non spetta a noi dimostrare, ma solo allo scopo di ribadire quali sono - a mio giudizio - i principi cui deve attenersi il Parlamento nel valutare richieste come quella che siamo chiamati ad esaminare.

Io credo che in questa sede non dobbiamo procedere alla valutazione della validità, attendibilità, consistenza e gravità degli indizi che sono alla base dell'ordinanza di custodia cautelare e che nemmeno dobbiamo accertare se sussistano gli altri presupposti della misura, quali quelli concernenti l'esigenza cautelare.

Se non fosse così, eserciteremmo i poteri dell'autorità giudiziaria, ci metteremmo cioè nelle condizioni di un giudice superiore a quello che ha emesso il provvedimento, senza averne i poteri e senza avere neanche la possibilità pratica di svolgere il compito che è proprio dell'autorità giudiziaria, e ciò non fosse altro perchè i componenti dell'Assemblea non hanno a disposizione gli atti dell'inchiesta e anzi, per Regolamento, non possono neanche prenderne conoscenza.

Pertanto, le nostre valutazioni, se dovessero essere di questo genere, non potrebbero essere fondate su un giudizio, ma soltanto su un pregiudizio, cioè su una mera manifestazione di volontà, determinata da ragioni connesse alle rispettive appartenenze politiche, e certo non è questo che vuole la Costituzione, nè l'etica della politica.

Per convincersi dell'errore di una simile impostazione, basta leggere la relazione con cui si propone il diniego dell'autorizzazione, che è tutta fondata su una valutazione di elementi che spetta all'autorità giudiziaria - e soltanto ad essa - considerare. In essa viene contestata, in termini - come peraltro dimostrerò - apodittici e del tutto perentori, senza dimostrazione alcuna, la correttezza giuridica e di fatto dell'ordinanza di custodia cautelare, sulla base di affermazioni che o sono prive di ogni riscontro e del tutto gratuite o sono palesemente inesatte dal punto di vista giuridico.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, voglio, ancora una volta, segnalare per un debito di rispetto della verità, che - contrariamente a quanto si afferma nella relazione - la costante giurisprudenza della

Corte di cassazione e l'unanime dottrina ritengono che le norme processuali, comprese quelle riguardanti le misure cautelari, non sono suscettibili di un'applicazione retroattiva, nemmeno se più favorevoli.

Il giudice, in altri termini, deve applicare la normativa processuale vigente all'epoca del suo provvedimento. Pertanto, nel caso in specie, non poteva tener conto - e nè noi possiamo farlo in questa sede - delle norme in materia di custodia cautelare entrate in vigore dopo l'emissione dell'ordine di custodia in carcere. Le modifiche alla normativa in questione non potevano perciò avere, nella specie, alcuna influenza; il Senato però decise di rinviare gli atti alla Giunta delle immunità parlamentari perchè valutasse quale incidenza potessero avere queste norme sulla vicenda di cui ci occupiamo.

La Giunta, proprio su impulso di chi vi parla e del Gruppo Progressisti-Federativo, ha sollecitato l'acquisizione di tutti gli atti esibiti dal senatore Mensorio e di quelli nel frattempo acquisiti dall'autorità giudiziaria per evitare ogni dubbio ed ogni equivoco sia sulla volontà di adempiere, come era doveroso, la delibera del Senato, sia di permettere all'imputato l'esercizio più ampio della qualità di difendersi.

All'esito del supplemento istruttorio nulla è emerso che potesse indurre ad un mutamento dell'originario orientamento della Giunta.

La Giunta lo ha invece ribaltato e lo ha fatto su valutazioni del relatore che sono apodittiche e partono dal falso presupposto che si possano compiere, qui in questa sede e per confutarle, le stesse valutazioni che spettano ai giudici.

Per capirci, quando il relatore afferma - ma non dice nemmeno da che trae questo convincimento - che gli indizi di responsabilità si sono affievoliti, fa un'affermazione non dovuta e gratuita, per di più in contrasto con la sua precedente relazione in cui addirittura affermava che indizi non esistevano.

Sostiene il relatore che sono emersi elementi favorevoli che dimostrerebbero l'innocenza del senatore Mensorio, ma non enuncia nessuno - nè poteva farlo perchè non esistono - di questi elementi; aggiungendo che non esisterebbero esigenze di custodia cautelare, non tenendo conto o evidentemente dimenticando di far presente che il reato di cui risponde il senatore Mensorio appartiene a quella categoria di reati, di associazione mafiosa e camorristica, per cui anche la nuova legge sulla custodia cautelare stabilisce che l'ordine di custodia cautelare in carcere deve essere comunque emesso, salvo che siano acquisiti in positivo elementi dai quali risulti, positivamente, che non esistono esigenze cautelari.

Ora, per restare sulla scia della relazione, non si può affermare apoditticamente che queste esigenze non esistono, quando l'allarme sociale del reato è così grave che induce la normativa più recente a dettare per esso una disciplina del tutto peculiare; quando è evidente che la libertà dell'imputato potrebbe portare all'inquinamento delle prove proprio per la possibilità di una influenza che l'interessato può esercitare sui testimoni che debbono essere ancora interrogati e di cui egli stesso chiede l'esame. Per renderci conto di questa verità, basta pensare che il senatore Mensorio, in occasione dello sciagurato episodio delle interrogazioni parlamentari, esercitò proprio un'attività diretta a sviare l'attenzione da quello che stava succedendo

nel nolano a proposito di questi istituti di vigilanza di cui egli aveva il controllo.

Come vedete, se si legge la relazione che propone il diniego dell'arresto, ci si fa trascinare a valutazioni che non sono possibili o che devono ridursi a mere affermazioni, come qui sta scritto, quando è invece evidente (e risulta proprio da questa impostazione sbagliata), che il Parlamento una sola valutazione deve fare: che l'ordinanza sia stata emessa legittimamente, come nessuno dubita, e che non esista un intento persecutorio nei confronti del parlamentare inquisito.

Ora, su questo punto per la verità il relatore si lascia andare ad una affermazione incauta quando dice che non emergono «elementi sufficienti per dimostrare la sussistenza (...) di un intento persecutorio». Credo che non esista alcuna prova, alcun indizio, che la magistratura abbia voluto perseguire Mensorio perchè parlamentare, ma nemmeno alcun indizio da cui possa trarsi indirettamente l'opinione di una volontà obiettivamente contraria all'attività e alla funzione parlamentare svolta dal senatore Mensorio. Non esiste da nessun punto di vista un intento persecutorio ed è gravissimo che il senatore Mensorio - e questo avrebbe fatto bene a dire il relatore - abbia presentato una memoria in cui accusa senza alcun fondamento e gratuitamente uno dei pubblici ministeri (non il giudice per le indagini preliminari, ma uno dei pubblici ministeri) del processo di avercela con lui. Queste accuse di Mensorio, contenute nella memoria da lui presentata alla Giunta, sono del tutto prive di fondamento. Inoltre la richiesta di custodia cautelare non è firmata soltanto da un sostituto ma, oltre che dal procuratore capo della Repubblica di Napoli, da ben altri cinque sostituti. Pertanto proprio da questo comportamento si deduce come Mensorio cerchi di sostenere l'insostenibile e come la maggioranza gli abbia dato un credito che francamente non merita.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. La valutazione che dobbiamo fare è soltanto questa, ed è certamente negativa per le ragioni che ho esposto.

Penso più in generale che la politica debba riacquistare il suo primato, ma debba farlo senza arroganza e senza pretendere di imporre una volontà arbitraria all'esercizio legittimo delle attribuzioni proprie di altri organismi, istituzionali o no. Dobbiamo convincerci che la politica ha un primato, ma ha anche dei limiti che dobbiamo saper rispettare se vogliamo riconquistare il primato che ci spetta. Dobbiamo rispetto alle prerogative dell'autorità giudiziaria se vogliamo che i giudici non invadano la sfera della politica o se vogliamo che, peggio, non mettano a rischio le prerogative degli organi politici e, in particolare, del Parlamento.

La politica non può essere insofferente nè rispetto alle altre istituzioni, nè - se posso dirlo - rispetto alla stampa a cui deve essere riconosciuto in ogni caso il massimo della libertà, al limite anche la libertà della bugia.

Non faremmo un buon servizio alla causa, che tutti perseguiamo, di ristabilire un corretto rapporto tra politica e giustizia se oggi negassimo l'autorizzazione all'arresto di un senatore della Repubblica. Se ci mettiamo a discutere del merito della questione fatalmente siamo trascinati a schierarci da una parte o dall'altra solo per le rispettive appartenenze

politiche. Se, invece, ci limitiamo a esercitare i poteri che veramente ci spettano, nessuno ci potrà accusare di aver deciso secondo convenienze politiche di schieramento o di partito.

Un solo punto è quello che ci sta davanti: quello di stabilire se il senatore Mensorio, in funzione del suo stato di parlamentare è stato trattato in misura peggiore rispetto ad un comune cittadino. Per quanto ho detto, credo che nessuno possa affermare e nemmeno insinuare - come purtroppo fa il relatore - qualcosa del genere: nessuno può affermare, nemmeno lo stesso senatore Mensorio - ripeto - qualcosa del genere.

Perciò chi voterà a favore dell'arresto non si piega alla decisione del giudice, ma accetta la regola che il Parlamento, quando non siano compromesse le sue prerogative, deve permettere che i suoi membri non godano di un trattamento diverso da quello riservato agli altri cittadini; chi invece si esprimerà contro l'arresto accorda al parlamentare, soltanto per il fatto che è tale, un odioso privilegio rispetto a tutti gli altri cittadini. La differenza è qui:

Voi votate contro l'arresto perchè l'imputato è uno dei vostri; quelli di noi che voteranno per l'arresto lo faranno senza esprimere giudizi sulla colpevolezza del collega accusato, ma solo perchè ritengono che l'autorità giudiziaria abbia esercitato correttamente i propri poteri, mantenendosi nei limiti delle sue attribuzioni, senza travalicarle e assicurando - come era tenuta a fare - una parità di trattamento a tutti gli imputati, a quelli tra loro che sono parlamentari e a coloro che non lo sono, ma che non per questo devono subire un trattamento peggiore.

Difendiamo così, signor Presidente, votando per l'arresto (naturalmente mi esprimo a titolo personale) in modo unitario possiamo ben farlo, perchè questo vuole la Repubblica e i cittadini di questo paese -, le prerogative e la dignità del Parlamento e dell'autorità giudiziaria. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo e dal senatore Gualtieri. Congratulazioni).*

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, intervengo soltanto per confermare il voto favorevole all'autorizzazione all'arresto, perchè ritengo che, come è stato ampiamente qui dimostrato, mentre le affermazioni del relatore sono pure affermazioni, in realtà gli elementi acquisiti successivamente alla discussione che c'è stata in quest'Aula (acquisizione che peraltro, fu richiesta da coloro che non ritenevano opportuno concedere l'autorizzazione all'arresto) e che avrebbero dovuto in qualche modo «alleggerire» l'attuale stato processuale del collega Mensorio, come è stato giustamente ed oggettivamente affermato non sono tali da indurre ad un ripensamento rispetto alla posizione che avevo assunto in precedenza. Confermo quindi che il mio voto sarà favorevole alla concessione dell'autorizzazione all'arresto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Domando al relatore se intende intervenire.

GARATTI, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BRIGANDÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRIGANDÌ. Signor Presidente, quando ho assunto il ruolo di relatore in questa vicenda ho compiuto una elencazione asettica di tutti gli elementi a favore e contro il senatore Mensorio, ritenendo che era opportuno lasciare liberi i senatori, le loro coscienze di valutare la fondatezza delle accuse, soprattutto nella prospettiva del *fumus persecutionis*. Le precedenti decisioni del Senato, la sua giurisprudenza, sono tutte volte a stabilire un criterio serio e cioè che, in ossequio al principio rigoroso della separazione dei poteri, la magistratura ha il potere - dovere di richiedere l'arresto di un parlamentare e ha come unico limite quello del *fumus persecutionis*, ovvero di non poter disporre della libertà personale del parlamentare quando l'intervento è volto a perseguire la sua figura di parlamentare.

Certamente c'è un secondo punto fondante: il parlamentare non svolge una funzione esclusivamente privata e potestativa nell'esperire il proprio mandato, ma, in tale esperimento, svolge una funzione pubblica di rappresentanza della nazione. Evidentemente quindi c'è un interesse pubblico, quello del *plenum* dell'Assemblea, a che tutti i componenti del Senato siano nella capacità di esercitare la propria attività.

La Giunta è tornata a riunirsi per le note vicende, cioè per la richiesta di documenti da parte del senatore Garatti. I documenti pervenuti devono essere analizzati nell'ottica descritta dal senatore Lubrano di Ricco, e cioè che non c'è praticamente nulla di nuovo. Ciò significherebbe dal nostro punto di vista che come ci si è espressi la prima volta così ci si debba esprimere la seconda. Come Gruppo però riteniamo che sia preminente lasciar liberi i singoli soggetti di decidere autonomamente. La volta scorsa purtroppo le votazioni intervenute non erano a macchia di leopardo, nel senso che non c'erano dei colpevolisti e degli innocentisti all'interno di ogni schieramento, ma abbiamo visto degli schieramenti compatti in una maggioranza o in una minoranza che stabilivano il criterio di dover carcerare il senatore Mensorio a seconda della maggioranza di cui egli faceva parte.

Io credo che questo criterio sia inaccettabile; se questo ragionamento fosse valido ciò significherebbe che tutti i senatori appartenenti ad una maggioranza non devono mai andare in carcere e al contrario che tutti i senatori appartenenti ad una minoranza devono sempre andare in carcere. Tale criterio, che sostanzialmente è stato seguito nella precedente occasione, non lo accettiamo. Io personalmente voterò come ho già detto, tuttavia la Lega Nord certamente lascerà liberi i propri senatori di votare secondo coscienza, avendo io illustrato quali sono i principi della giurisprudenza del Senato. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord*).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per la seconda volta in quest'Aula in favore del senatore Mensorio, adempiendo a un obbligo che è di coscienza e anche di onestà intellettuale.

Ritengo infatti che sarebbe veramente grave per la dignità del Senato, per il rispetto dovuto a noi stessi e ai colleghi, se le ragioni di schieramento politico prevalessero sulle ragioni dell'intelligenza, del buon diritto e dell'opportunità.

Ho ascoltato con molto rispetto - come faccio sempre - gli interventi di due personaggi che considero magistrali più che magistrati - i senatori Lubrano di Ricco e Bertoni - e ho notato nei loro interventi il disagio intellettuale che deriva dal dover sostenere una tesi della quale non si è assolutamente convinti, soprattutto perchè si evita quello che è il vero tema di questa decisione. Si tratta di un tema che c'è stato indicato con grande precisione dal senatore Brigandi: noi dobbiamo discutere in questa sede non della colpevolezza o dell'innocenza del senatore Mensorio che è una questione rimessa al giudice che gli compete per diritto.

E nemmeno dobbiamo discutere di un altro particolare, e cioè se il senatore Mensorio abbia o meno una specie di protezione da parte del Parlamento.

I due temi di cui dobbiamo occuparci in questa sede sono semplici. Il primo è se esistano delle ragioni di carattere eccezionale - perchè si tratta pur sempre di un parlamentare, senatore Fabris - che richiedono la privazione della libertà di un membro del Parlamento; il secondo è se un atteggiamento che travalicando le risultanze istruttorie induca a chiedere da parte del magistrato l'arresto del senatore Mensorio non sia di per se stesso persecutorio.

Ora, credo che a nessuno di voi - e lo dico ai colleghi che sono intervenuti contro questa tesi - passi lontanamente per la testa che esistano delle ragioni di cautela processuale o personale che richiedano l'arresto del senatore Mensorio. Egli non fugge, non chiede nemmeno di essere sottratto al suo giudice naturale, anzi collabora e fornisce elementi: ci ha addirittura tediato con memorie e con una serie di risultanze obiettive che dobbiamo paragonare, sul piano non probatorio ma della esigenza processuale, all'emissione della misura cautelare, con quello che ci proviene dal giudice per le indagini preliminari.

Credo che dal momento che si tratta di fatti vecchissimi e di un'istruttoria complessa ed esplorata in ogni angolo da parte del magistrato, dal momento che il senatore Mensorio non è nella condizione di poter inquinare alcunchè, proprio per la grande pubblicità data a questa vicenda e dal momento che nessuno di noi si vuole dare dello stupido pensando che il senatore Mensorio fugga dalla sue responsabilità, viene meno la ragione eccezionale per la quale si poteva chiedere l'emissione della misura cautelare.

Tutto questo si traduce - e mi dispiace dirlo - in una sorta di ostinazione malintesa da parte del magistrato che indaga e che agisce sul caso del senatore Mensorio, il quale sta facendo - e lo leggiamo dagli atti - una sorta di braccio di ferro con il Senato, quasi a voler affermare

la propria volontà e la propria ferma intenzione di ottenere un provvedimento per il quale, dal punto di vista della cautela processuale, non esiste alcuna ragionevole richiesta.

E allora, il discorso porterebbe lontano, e cioè ad una situazione di contrasto, purtroppo esistente nel nostro paese, tra un potere, quello giudiziario, che spesso ha travalicato dai limiti, ed una classe politica, costituita nel caso di specie dai parlamentari, che viene vista come un bersaglio da colpire, esercitando uno sport che, come dimostrano i recenti avvenimenti, qualche volta si rivela pericoloso per chi lo pratica; e lo pratica da una posizione di privilegio senza ottenere dal magistrato inquirente che si occupa del caso alcuna richiesta al GIP di emissione di provvedimento cautelare. Io credo che questo atteggiamento di ostinazione, che è di per sé un atteggiamento persecutorio, costituisca un fatto di tale evidenza da doverci indurre a votare per l'accoglimento delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e soprattutto a votare per il rispetto della dignità del Parlamento.

Vorrei dire al collega Fabris, che apprezzo sempre, che le sue argomentazioni secondo le quali il parlamentare deve essere trattato come il comune cittadino sono in fondo demagogiche; è ben vero quanto egli ha detto, ma questa è una visione riduttiva dell'istituto dell'autorizzazione a procedere e dell'istituto dell'autorizzazione all'arresto, perchè queste norme non sono un privilegio del parlamentare, ma sono istituite a garanzia dell'esercizio della libertà parlamentare, e come tutte quante le norme di garanzia vanno rispettate con priorità e con assoluta dignità da parte del Parlamento.

Ringrazio i colleghi che hanno parlato contro questa tesi perchè hanno arricchito spiritualmente il dibattito, e credo di dover concludere chiedendo un atto di grande dignità: si è adombrata l'idea da parte del senatore Brigandì che vi siano sul «caso Mensorio» degli schieramenti politici; facciamo allora ciò che il senatore Brigandì ha chiesto, lasciamo libertà alle coscienze dei parlamentari di votare secondo le loro convinzioni.

SALVI. Questo è ovvio!

MISSERVILLE. Ma soprattutto di votare secondo la loro onestà intellettuale. Le chiedo quindi, signor Presidente, che su questo caso si proceda alla votazione a scrutinio segreto; così ognuno sarà messo di fronte alla propria coscienza, non dovrà rispondere alle impostazioni di partito, ma soprattutto non dovrà rispondere ad una forma di persecuzione sotterranea che da anni è in atto contro il Parlamento e che trova la sua manifestazione anche in questa ostinazione nel chiedere l'arresto di un parlamentare, di un nostro collega, di una persona per bene... (*Commenti dai Gruppi Progressisti-Federativo, della Sinistra democratica e Lega Nord*)... di una persona che ha diritto come gli altri cittadini alla presunzione di innocenza dettata dalla Costituzione.

Signor Presidente, chiedo che la votazione sulla questione che siamo chiamati ad esaminare avvenga a scrutinio segreto; credo che la mia richiesta sia appoggiata dal prescritto numero di senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Na-*

zionale, Forza Italia, del Centro cristiano democratico e Lega Italiana Federalista).

PRESIDENTE. Senatore Misserville, le confermo che tale modo di votazione è previsto in via di interpretazione dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento per questi casi. Quindi avendo constatato il numero sufficiente di adesioni, si procederà alla votazione a scrutinio segreto.

SALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, non avrei parlato e i colleghi del mio Gruppo sanno perfettamente cosa ho detto loro: personalmente voterò per l'arresto del senatore Mensorio, ma naturalmente è del tutto ovvio - per una parte politica che ha la tradizione democratica che abbiamo noi - che su temi di questo genere... (*Commenti dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*)... ci si informa e si vota secondo coscienza.

Non avrei parlato se non avessi ascoltato l'intervento del senatore Misserville, il quale ha sostanzialmente affermato che chi vota per l'arresto lo fa per schieramenti di partito e che persino i senatori Bertoni e Lubrano di Ricco, che sono intervenuti in questo senso, lo hanno fatto contro i loro convincimenti; e che soltanto chi vota a favore del senatore Mensorio lo fa con libertà di coscienza. Vorrei allora ricordare che nella precedente votazione, che avvenne con scrutinio palese, se ci fu un Gruppo che votò compatto fu quello di Alleanza Nazionale (*Applausi del Gruppo Progressisti-Federativo*), mentre nel nostro Gruppo ci furono opinioni diverse.

BUCCIERO. Abbiamo coscienze diverse.

SALVI. Quindi, ribadisco che personalmente voterò per l'autorizzazione all'arresto e, come i colleghi del mio Gruppo già sapevano e come è del tutto ovvio, su questa materia ognuno voterà secondo il convincimento che si è formato. (*Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo*).

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, intervengo anch'io provocata dal senatore Salvi benchè non avessi intenzione di farlo. Se inneschiamo però questo meccanismo di provocazione probabilmente la discussione si allunga. In verità, una divisione tra buoni e cattivi è stata fatta dal senatore Bertoni, il quale ha dichiarato che chi vota per l'arresto del collega Mensorio è «buono» e vota in piena libertà di coscienza, mentre il cattivo è colui che vota contro l'arresto (quindi nell'affermazione del diritto) perchè è soggetto al vincolo di una posizione contro la magistratura. Con una equazione inaccettabile il senatore Bertoni ha affermato che votare contro l'arresto del collega Mensorio significa votare contro la magistratura.

BERTONI. Non ho detto questo!

SCOPELLITI. A mio avviso, bisogna respingere nella maniera più assoluta questi teoremi. Sono convinta che in quest'Aula nessuno di noi voterà dichiarando l'innocenza o la colpevolezza del collega Mensorio perchè non è un compito che siamo chiamati ad assolvere; vi sono altre sedi più adeguate che dovranno decidere in tal senso.

Molte volte i *lapsus* indicano uno stato d'animo preciso; molte volte si è parlato di autorizzazione a procedere quando invece si tratta di autorizzazione all'arresto che è ben altra cosa. Pertanto, dichiarando il mio voto contrario all'arresto, esprimo anche la mia ferma convinzione che i magistrati sapranno continuare le indagini e scoprire quali saranno, se vi saranno, le responsabilità del collega Mensorio. Condividendo tutto quello che egregiamente ha sottolineato il collega Misserville: non mi sembra vi siano motivi così eccezionali per condannare pubblicamente un collega. Perchè, questa è la verità, nel momento in cui si autorizza all'arresto, senza averne competenza ed incarico, sottoscriviamo la condanna del collega Mensorio.

Credo debba essere accolto l'invito del senatore Misserville di non fare, in questo caso, una dichiarazione di voto a nome di un Gruppo, essendo molto più corretto che ognuno voti in coscienza secondo i propri convincimenti. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, del Centro cristiano democratico e Cristiani Democratici Uniti*).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per confermare che, come in altre occasioni, in un caso come questo soltanto un convincimento personale può orientare il voto del singolo parlamentare. Noi non abbiamo vincoli di Gruppo ed i parlamentari del nostro Gruppo voteranno liberamente.

PRESIDENTE. Per essere certi di esprimere un voto consapevole, vi ricordo che la Giunta ha deliberato di negare l'autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere. Pertanto, chi intende confermare la proposta della Giunta e quindi negare l'autorizzazione all'arresto deve votare sì (pulsante verde); chi invece contesta o non condivide la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione all'arresto del senatore Mensorio ed intende quindi che la stessa sia concessa deve votare no (pulsante rosso); chi si astiene ovviamente si comporterà di conseguenza. Spero che la spiegazione sia sufficientemente chiara: il sì significa negare l'autorizzazione, il no accordarla.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, volte a negare la concessione dell'autoriz-

zazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del senatore Carmine Mensorio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	240
Senatori votanti	239
Maggioranza	120
Favorevoli	143
Contrari	78
Astenuti	18

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia, del Centro Cristiano Democratico e Cristiani Democratici Uniti).*

Presidenza del vice presidente PINTO

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1629, 331, 821, 1656, 1746, 1824, 1842 e 1859

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei disegni di legge in titolo. Ricordo che i nostri lavori si erano interrotti in sede di votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.602.

BINAGHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINAGHI. Signor Presidente, questo emendamento ha avuto parere negativo sia da parte del relatore che da parte del Governo, il che - a mio avviso - sottolinea, ancora una volta, come la classe universitaria cerchi di difendere in ogni modo i suoi privilegi. Quando essa ha necessità di espandersi, in nuove strutture ospedaliere, per generare nuove facoltà, allora affida per anni ad alcuni liberi docenti che giudica meritevoli, corsi ufficiali pareggiati, considerandoli professori a tutti gli effetti. Con questa legge, invece, tale classe giudica che essi non siano meritevoli dell'idoneità al compito che la stessa università ha affidato loro.

Ritengo che tutto ciò sia contraddittorio e che mostri una mancanza davvero assoluta di chiarezza e di onestà intellettuale.

SERRA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRA. Signor Presidente, comprendo le preoccupazioni del collega Binaghi. Ho insegnato per vent'anni in corsi cosiddetti parificati - anche se la normativa è incongruente già nel testo perchè non esistono veri corsi parificati - però voterò contro questo emendamento perchè, se queste persone sono già accreditate dal punto di vista didattico, è necessario che conseguano lo stesso la qualificazione scientifica, non possono scavalcarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.602, presentato dai senatori Binaghi e La Russa.

Non è approvato.

RADICE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.501 (Nuovo testo).

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, intervengo perchè venga valutata, ripeto, la dignità di chi all'università lavora da anni e questo merito può essere riconosciuto solo attraverso un voto favorevole a questo emendamento.

MANIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI. Signor Presidente, voglio illustrare le ragioni per le quali votiamo contro questo emendamento del senatore Campus, pur comprendendone profondamente lo spirito.

Credo che l'emendamento vada letto contestualmente all'emendamento 2.533, presentato dal senatore Serra: poichè l'uno non preclude l'altro, qualora fossero approvati entrambi, ci troveremmo davanti ad una situazione paradossale, secondo la quale gli associati e i ricercatori verrebbero una prima volta esentati dall'abilitazione scientifica e una seconda volta esentati dalla prova didattica. Ciò significa che faremmo una legge per «gabarla» subito dopo, in quanto la stragrande maggioranza dei destinatari sarebbero esentati dall'accedere a qualsiasi tipo di concorso.

Capisco che esistono delle ragioni per le quali chi insegna da diversi anni, gli associati, i ricercatori confermati che sono titolari di incarico almeno da tre anni, possano essere esentati dalla prova didattica, e in questo senso sarei disposta ad accogliere l'emendamento 2.533 del sena-

tore Serra, ma ritengo veramente inaccettabile l'emendamento del collega Campus, che esenta, a regime e non in via transitoria, associati e ricercatori dall'abilitazione scientifica richiesta per accedere rispettivamente alla I e alla II fascia di professore universitario.

Per queste ragioni voteremo contro l'emendamento 2.501.

PASSIGLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PASSIGLI. Signor Presidente, vorrei soltanto sottolineare che le logiche dei due emendamenti ora richiamati dalla collega Manieri sono diverse: un conto è la prova didattica, un conto la maturità scientifica. Credo quindi che possiamo tranquillamente esprimerci sull'uno e sull'altro separatamente. Non vedo connessioni logiche.

DI MAIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DI MAIO. Signor Presidente, anch'io annuncio il mio voto contrario, anche se vorrei si riflettesse brevemente al riguardo.

È chiaro che ci troviamo di fronte a una grossa novità con la previsione di una abilitazione nazionale e di un concorso per il posto. Posso comprendere quindi che si sia creata una situazione tale per cui vi sono alcuni emendamenti che considerano alcune categorie abilitate *ope legis* e altri che tendono, invece, a considerare altre categorie, una volta conseguita l'abilitazione, meritevoli di essere inquadrati su posti di professore di ruolo. Si tratta di situazioni completamente diverse.

Credo che se si dovesse violare lo spirito della legge anche in un solo punto, sarebbe come quando si rompe un vetro e l'incrinatura si estende irrimediabilmente a tutta la lastra. È chiaro che il principio dell'abilitazione - o qualificazione, come la vogliamo chiamare - è assolutamente un principio portante del provvedimento in esame.

Si può pensare - e al riguardo esamineremo alcuni emendamenti più avanti - di introdurre un principio secondo cui chi è abilitato può essere chiamato su un posto, ne discuteremo; ma francamente non il contrario perchè altrimenti squalificheremmo la legge sin dal primo momento in cui la mettiamo in discussione, e non riusciremmo ad essere assolutamente credibili anche nei confronti del mondo universitario al quale ci vogliamo rivolgere.

MASULLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASULLO. Signor Presidente, credo sia utile chiarire brevemente a tutta l'Assemblea che la nostra navigazione, man mano che avanza, diventerà molto più pericolosa perchè esposta agli scogli di una serie di emendamenti che attengono a varie categorie di personale e alle relative norme transitorie. La mia preoccupazione non è tanto che passino

norme transitorie, ma che nella casualità dell'ordine temporalmente scandito ne passino addirittura alcune obbedienti a obiettivi incoerenti con altri razionalmente preferibili.

Ho fatto un'attenta analisi. Noi ci troviamo di fronte ad una serie di emendamenti (8.620, 2.538, 8.0.700, 8.0.101, 5.702, 8.0.722) che percorrono una certa idea di norme transitorie, rivolta a consentire al personale docente, già in servizio presso le università e che ottenesse l'abilitazione di poter essere direttamente chiamato presso una università. Al contrario, troviamo altri emendamenti (8.0.101 e 2.501, ma può darsi che ce ne sia qualche altro che mi è sfuggito) i quali obbediscono ad un'altra idea, indirizzata ad esentare dall'abilitazione e ad ammettere ai concorsi locali coloro i quali si trovano in determinate condizioni.

La mia preoccupazione è che, dato il grande numero di emendamenti presentati, ci troveremo ad approvare o a respingere qualche emendamento che precluderà una visione finale più organica e perciò più largamente condivisibile. Pertanto, se l'Assemblea fosse d'accordo, pregherei la Presidenza di accantonare tutti gli emendamenti relativi a norme transitorie, perchè fondamentale è il nostro interesse di giungere all'approvazione dell'architettura complessiva del sistema di procedure concorsuali del disegno di legge e di evitare che tale architettura venga deformata dall'introduzione casuale di alcuni emendamenti.

La prego, signor Presidente, di tener conto di questa richiesta.

PRESIDENTE. Senatore Masullo, in ordine alla sua richiesta, non ho difficoltà a dirle che il problema che lei ha sollevato è reale, ma non potrà essere risolto che con la sospensione dei nostri lavori. Tra qualche minuto (sei o sette, per l'esattezza) sospenderemo i lavori e la nostra seduta avrà termine. Ci sarà quindi tutto il tempo, per gli uomini di buona volontà, di potersi impegnare sulla raccomandazione che lei ha svolto in maniera così puntuale.

SERRA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **SERRA.** Signor Presidente, con questi emendamenti, che possono effettivamente smuovere quell'incardinamento che abbiamo raggiunto con grande fatica non solo con la maggioranza, ma anche con il valido apporto di altre forze, torniamo a pagare lo scotto di una non corretta ma apparentemente rigorosa interpretazione della legge 11 luglio 1980, n. 382. Se avessimo sin dall'inizio proposto e accettato un disegno di legge che avesse previsto un'unica abilitazione per l'entrata in ruolo dei docenti, questi problemi li avremmo già affrontati. Purtroppo si cerca di rimediare ad una forzatura con altrettanta rigidità per una logica della *mens legis* che segue tutto il percorso dell'articolato. Ci troviamo quindi a volte a sostenere anche posizioni che non sono coerenti con i nostri desiderata, in quanto appunto abbiamo sempre sostenuto l'opportunità di prevedere un'unica abilitazione per l'ingresso in ruolo del docente. Questo emendamento non è quindi accettabile per le ragioni suesposte.

La seconda parte, quella relativa al riconoscimento della qualificazione della docenza - cioè dell'insegnamento - come giustamente ha detto la senatrice Manieri è già prevista nei concorsi di chiamata: anche per non intasare i concorsi - non devono ripetere la prova didattica i soggetti inquadrati in ruolo come professori associati di seconda fascia, nè tanto meno il personale già inquadrato come ricercatore, e confermato, che abbia svolto l'attività didattica. Anche in questo caso abbiamo posto una condizione ben precisa: deve trattarsi di attività didattica confermata da valutazioni di qualità, svolta per almeno tre anni consecutivi nell'ultimo quinquennio. Sappiamo benissimo che molte volte questi incarichi vengono assegnati sulla base di una sopravvalutazione del soggetto o per fiducia e magari l'anno successivo vengono revocati a chi non li abbia svolti adeguatamente, ma questo soggetto si può poi rivolgere ad un altro istituto per ottenere un nuovo incarico.

Mi associo a quanto esprimono sull'emendamento i senatori Campus e Tamponi ed è lodevole la loro iniziativa e il desiderio di cercare di rimediare alla situazione: ora però non è più possibile farlo. Avremmo dovuto sostenere un'unica abilitazione, ma potrei tranquillizzarli sul fatto che la valutazione dell'attività didattica svolta e il suo riconoscimento sono già previsti in un emendamento inerente i concorsi di chiamata.

CUFFARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CUFFARO. Signor Presidente, i problemi che si vogliono evitare «escono dalla porta e rientrano dalla finestra». Sono indubbiamente d'accordo con i colleghi che si sono espressi in senso contrario all'emendamento in votazione, ma la difficoltà ad esprimere un giudizio molto netto, signor Presidente, deriva proprio dal modo in cui si sviluppano le carriere universitarie.

Esiste la figura del ricercatore che in pratica dovrebbe costituire la prima fase di collaudo di una capacità, di una attitudine alla ricerca, e in pratica al ricercatore dovrebbe addirittura essere impedito il ruolo del docente. Aver stabilito questo, frazionando quindi il corpo del personale universitario in ricercatori «che non possono fare altro» e docenti che invece possono fare tutto (didattica e ricerca), ci pone in una situazione che diventa innaturale in riferimento ai concorsi. I colleghi sono contrari alla riconferma del ricercatore, ma a questo ricercatore confermato noi neghiamo, esprimendoci negativamente sull'emendamento in esame, la possibilità di adire direttamente al concorso, quando in realtà nelle università gli si affidano insegnamenti che spesso sono fondamentali, ed io ritengo che sia questo lo spirito con cui i senatori Campus e Tamponi hanno presentato l'emendamento.

A mio avviso, il problema non si risolve introducendo in questo disegno di legge di straforo, o con una forzatura, una proposta emendativa di tale tenore. Il problema si dovrebbe risolvere - e sono convinto che il collega Campus, proprio per la sua esperienza universitaria, possa essere d'accordo con me - ordinando in modo diverso le carriere universitarie. Occorrerebbe introdurre all'inizio una forte selezione per com-

riere successivamente, passo dopo passo, una valutazione severa della capacità didattica, della capacità di ricerca, volta a far sì che lo sviluppo delle carriere, come ho detto questa mattina illustrando un nostro emendamento, avvenga non per anzianità ma per maturazione scientifica, attraverso una continua verifica della conferma in ruolo ed una valutazione dell'attività svolta dal ricercatore o docente all'interno dell'università.

Aver voluto creare questi compartimenti stagni insieme alla titolarità della cattedra ha provocato e provoca nelle università forti scompensi. Immagino che il nostro voto negativo sull'emendamento sarà vissuto dai ricercatori come una palese ingiustizia, laddove sono convinto che tale voto sia ragionevole. Infatti, non si può procedere ad un riordino delle carriere universitarie con un disegno di legge che per espressa volontà della maggioranza ha voluto riguardare soltanto i concorsi, evitando di affrontare il mare aperto, i problemi più generali. Pertanto ci troviamo oggi costretti a votare con grande convinzione in senso contrario a questo emendamento con il rischio di apparire ingiusti nei confronti di una componente dell'università che sovente si sacrifica e si impegna assai di più dei docenti ordinari titolari di cattedra. Naturalmente non mi riferisco alla generalità dei casi giacché vi sono docenti di ruolo e titolari di cattedra che fanno il proprio dovere, che godono di un grande prestigio internazionale, che partecipano al dibattito scientifico a livello mondiale. Mi riferisco a quei titolari di cattedra che una volta raggiunto l'obiettivo, una volta raggiunta una posizione di eccellenza all'interno dell'università non solo sono assenteisti ma finiscono per dedicare buona parte della loro vita lavorativa, come è già stato detto autorevolmente, ai meccanismi concorsuali, alle cordate che devono essere intrecciate per portare avanti clientele spesso non degne di affermarsi all'interno dell'università. (*Applausi dei senatori Serra e Sartori*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avendo raggiunto l'ora stabilita per la chiusura dei nostri lavori rinvio le successive dichiarazioni di voto alla seduta che si terrà nel pomeriggio.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, siamo in fase di dichiarazione di voto e mi chiedo come sia possibile sospendere tale procedura.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, certamente si può sospendere. D'altronde io ho il dovere di chiudere i lavori all'ora concordata, cioè le 13,30. Rinvio pertanto il seguito della discussione.

Per una precisazione relativa alla seduta pomeridiana di ieri

BACCARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCARINI. Signor Presidente, chiedo la parola per pregarla di consentirmi di consegnare ai Resoconti, affinchè sia riportata agli atti, una precisazione in merito ad un episodio avvenuto nella seduta pomeridiana di ieri.

PRESIDENTE. Senatore Baccarini lo consento: faccia pervenire il testo alla Presidenza.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,30).

Allegato alla seduta n. 279**Precisazione del senatore Baccharini relativa
alla seduta pomeridiana di ieri**

A seguito dell'intervento del collega De Corato debbo rilevare che è proprio a partire dai grandi problemi politici che la coerenza degli atteggiamenti personali definisce l'autonomia, la responsabilità e l'affidabilità di ciascuno di noi.

È vero che il senatore Stanzani si era riservato di dare una risposta definitiva e che noi avevamo chiesto di conoscere preventivamente le determinazioni dei vari gruppi del Polo nell'altra Camera.

Non corrisponde invece al vero che la nostra fosse un'intesa tecnica e tanto più fosse un'intesa dell'ultimo momento.

Il senatore De Corato non aveva sollevato alcuna riserva, tanto che lui e non noi ha presentato per primo l'emendamento alla stampa, assumendosene più che la responsabilità, il merito.

Tanto dovevo chiarire e tanto ho fatto, amareggiato da atteggiamenti che, purtroppo, non inducono certo all'ottimismo per le difficili vicende del nostro Paese.

Ben altro fu il costume che portò a convenire sulle regole costituzionali forze politiche e sociali che pure misuravano distanze politiche ed ideologiche ben più radicali dei banali scontri culturali e politici dei protagonisti di oggi.

La verità è che poco o troppo modesto è il senso dello Stato, della Comunità, del bene comune e degli interessi generali del Paese.

E comunque, senatore De Corato, troppo modesto rispetto alle necessità del momento.

La politica, senatore De Corato, non può mai godere dell'extraterritorialità morale, di una sorta di zona franca dei nostri comportamenti dove tutto è lecito dire o fare, tutto è il contrario di tutto.

Sen. BACCARINI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
OGGETTO			Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
Num.	Tipo								
001	SEG.	Doc. IV, n. 2-R. (Mansorio) Conclusioni della Giunta contrarie all'autorizz. alla emissione della custodia cautelare	240	239	18	143	78	120	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 20 dicembre 1995 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

LUBRANO DI RICCO. - «Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio» (2380).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 20 dicembre 1995 i senatori Marchetti, Salvato e Manzi hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1988.

In data 20 dicembre 1995 i senatori Cioni, Lauricella, Benvenuti e Loreto hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 2367.

I senatori Bonavita, Bucciero, Vevante Scioletti, Presti, Rossi, Cadedo, Micele, Bagnoli, Zanoletti, Ferrari Karl, Lombardi-Cerri, Carella, Borgia, Ladu, Wilde, Marchini, Lorusso, Surian, Capone, Mininni-Jannuzzi, Orlando, Baldelli e Debenedetti hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 2325.

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

TAMPONI. - «Modifica degli articoli 3 e 5 della legge 8 marzo 1983, n. 95, concernente norme per l'istituzione dell'Albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale» (2323), previo parere della 11ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MANIERI ed altri. - «Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica» (1633):

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati CALDEROLI ed altri; Vincenzo BASILE ed altri; CACCAVARI ed altri; GAMBALE. - «Disciplina della professione di odontoiatra» (1882) (Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati), con modificazioni. Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge: MANIERI. - «Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409» (74); SIGNORELLI. - «Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia» (933); DI ORIO ed altri. - «Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria» (1060) e la petizione n. 193 ad essi attinente.

Inchieste parlamentari, apposizione di nuove firme

In data 20 dicembre 1995, i senatori Manzi e Maiorca hanno dichiarato di apporre la loro firma alla proposta d'inchiesta parlamentare: Peruzzotti ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate» (Doc. XXII, n. 24).